Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 2 settembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del bilancio e della programmazione economica

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

Regione Trentino Alto-Adige - Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **426**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 71, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari e aggiunto il seguente:

fisiopatologia digestiva.

Art. 2.

Nell'art. 99, relativo ai corsi di laurea in ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

tecnologie speciali chimiche;
complementi di tecnica ed economia dei trasporti.

Art. 3.

Nell'art. 51, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

storia dell'Europa contemporanea;
lingua e letteratura friulana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 117

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **427**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formullate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 42, relativo al corso di laurea in farmacia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

microbiologia farmaceutica;
metodologia biochimica.

Art. 2.

Nell'art. 46, relativo al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

chimica biofarmaceutica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 123

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **428**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 65, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente:

psicologia medica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **429**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 15, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

teoria generale del diritto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 107

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 giugno 1983.

Impegno della somma di L. 6.538.313.860 a favore della regione Lombardia ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento (residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Vista la legge di bilancio n. 133/83;

Vista la legge di bilancio n. 164/81;

Visto il proprio decreto ministeriale 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata assegnata, tra l'altro, alla regione Lombardia, la somma di lire L.826.436.850, quale anticipo del 5%, per il 1981, secondo programma triennale 1978-80;

Vista la dichiarazione, allegata alla nota n. 2730, del 26 aprile 1983, resa dall'assessore competente della regione Lombardia, con la quale si chiede l'erogazione della somma di L. 6.538.313.860, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che la somma sopra richiesta di lire 6.538.313.860 trova copertura nei fondi 1981 ancora disponibili, a favore della regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Lombardia è impegnata la somma di L. 6.538.313.860, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1983

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1983
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 325

(4994)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 giugno 1983.

Approvazione di una clausola di rivalutazione per contratti A.I.L. presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia svizzera Vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 24 gennaio 1983 della rappresentanza generale per l'Italia della compagnia svizzera Vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola di rivalutazione delle prestazioni assicurate, integrativa delle condizioni di polizza della tariffa A.I.L., per contratti collettivi, approvata con decreto ministeriale 19 giugno 1942;

Vista la clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la clausola di rivalutazione delle prestazioni assicurate, integrativa delle condizioni di polizza della tariffa A.I.L., per contratti collettivi, approvata con decreto ministeriale 19 giugno 1942, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia svizzera Vita, con sede in Milano.

Roma, addì 6 giugno 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(5005)

DECRETO 16 luglio 1983.

Approvazione di condizioni particolari di polizza presentate dalla S.p.a. Italia assicurazioni, in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 23 agosto 1982 della S.p.a. Italia assicurazioni, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Considerato che le condizioni di polizza all'approvazione individuano valori di riduzione e di riscatto mediamente più favorevoli all'assicurato e che la predetta società ha comunicato che esse verranno applicate anche ai contratti già emessi;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe, approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12748, presentate dalla S.p.a. Italia assicurazioni, con sede in Genova:

condizioni particolari di polizza della tariffa mista, a premio annuo, ad alta indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa mista, a premio annuo, a media indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo, ad alta indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo, a media indicizzazione.

Art. 2.

Le predette nuove condizioni particolari di polizza verranno applicate anche ai contratti già emessi nei casi in cui i valori emergenti risulteranno più favorevoli all'assicurato.

Roma, addì 16 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4959)

DECRETO 28 luglio 1983.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza presentate dall'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda del 17 maggio 1983 dell'I.N.A. Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, che aggancia la prestazione assicurata alle variazioni del valore economico di una parte di uno speciale fondo, e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentata dall'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

tariffa 5-u/FP, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale, espresso in « parti » di uno speciale fondo interno di gestione di talune attività patrimoniali dell'I.N.A., pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente ed aumentato del 50% in caso di sua premorienza.

Roma, addì 28 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4925)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2314/83 della commissione, dell'11 agosto 1983, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 223 *del* 15 *agosto* 1983.

(214/C)

Regolamento (CEE) n. 2315/83 della commissione, del 12 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2316/83 della commissione, del 12 agosto 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2317/83 della commissione, del 12 agosto 1983, relativo ad una misura particolare d'intervento per il frumento tenero di qualità panificabile minima all'inizio della campagna 1983-84.

Regolamento (CEE) n. 2318/83 della commissione, del 12 agosto 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2319/83 della commissione, del 12 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai cristalli piezoelettrici montati, della sottovoce 85.21 C della tariffa doganale comune, originari della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2320/83 della commissione, del 12 agosto 1983, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 2321/83 della commissione, del 12 agosto 1983, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 2322/83 della commissione, del 12 agosto 1983, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pere originarie della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 2323/83 della commissione, del 12 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2324/83 della commissione, del 12 agosto 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2325/83 della commissione, del 12 agosto 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2326/83 della commissione, del 12 agosto 1983, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2327/83 della commissione, del 12 agosto 1983, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2328/83 della commissione, del 12 agosto 1983, che modifica la versione danese del regolamento (CEE) n. 1816/83 della commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto riguarda la durata di validità dei titoli di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2329/83 della commissione, del 12 agosto 1983, che modifica la versione greca del regolamento (CEE) n. 1816/83 della commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto riguarda la durata di validità dei titoli di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1626/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1223/83 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 160 del 18 giugno 1983.

Rettifica ala decisione n. 2182/83/CECA della commissione, del 27 luglio 1983, che istituisce un dazio definitivo antidumping sulle importazioni di taluni tipi di sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio, originari dell'Argentina, del Brasile, del Canada e del Venezuela, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 210 del 2 agosto 1983.

Pubblicati nel n. L 222 *del* 13 *agosto* 1983.

(215/C)

Regolamento (CEE) n. 2330/83 della commissione, del 16 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2331/83 della commissione, del 16 agosto 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2332/83 della commissione, del 16 agosto 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2006/80 che fissa i centri d'intervento per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2333/83 della commissione, dell'11 agosto 1983, relativo alla classificazione tariffaria delle merci nella voce 15.06 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2334/83 della commissione, dell'11 agosto 1983, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 90.28 A II a) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2335/83 della commissione, del 16 agosto 1983, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2336/83 della commissione, del 16 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 224 *del* 17 *agosto* 1983.

(216/C)

Regolamento (CEE) n. 2337/83 della commissione, del 17 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2338/83 della commissione, del 17 agosto 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2339/83 della commissione, del 17 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2340/83 della commissione, del 17 agosto 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2341/83 della commissione, del 17 agosto 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2342/83 della commissione, del 16 agosto 1983, che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77, relativi alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico destinato all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli giovani.

Regolamento (CEE) n. 2343/83 della commissione, del 17 agosto 1983, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1882/83 e (CEE) n. 1883/83 relativi a gare permanenti per l'esportazione di zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2344/83 della commissione, del 17 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi applicabili al carbonato di bario, della sottovoce 28.42 A ex VII della tariffa doganale comune, originario della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2345/83 della commissione, del 17 agosto 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 2346/83 della commissione, del 17 agosto 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quinta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 2347/83 della commissione, del 17 agosto 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la quinta gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83.

Regolamento (CEE) n. 2348/83 della commissione, del 17 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2349/83 della commissione, del 17 agosto 1983, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Pubblicati nel n. L 225 *del* 18 *agosto* 1983.

(217/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Determinazione dell'indennità di carica per il presidente dell'Ordine mauriziano

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 1983, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente dell'Ordine mauriziano, a decorrere dal 19 febbraio 1983, è stata determinata in L. 1.000.000 mensili lorde.

(5087)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 6 marzo 1980.

Il giorno 5 luglio 1983 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 6 marzo 1980, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 4 giugno 1982, n. 439, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 15 luglio 1982. In conformità dell'art. 30, secondo comma, la convenzione è entrata in vigore il giorno 5 luglio 1983.

(5083)

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla collaborazione interuniversitaria, firmato a Vienna il 20 agosto 1982.

Il giorno 7 luglio 1983 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla collaborazione interuniversitaria, firmato a Vienna il 20 agosto 1982, la cui ratifica è stata autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1983, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 dell'8 aprile 1983. In conformità dell'art. 10, secondo comma, l'accordo entrerà in vigore il giorno 1° ottobre 1983.

(5084)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 il rag. Ettore Fontana, nato a Pavia il 23 novembre 1940, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edificatrice Bacchiglione, in Milano, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in sostituzione del dott. Mario Tardito, deceduto.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 il sig. Vincenzo Montuori è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di pesca «La Rinascita navale», con sede in Torre del Greco (Napoli), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale 4 maggio 1971, in sostituzione dell'avv. Nino Gargiulo, dimissionario.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 il dott. Beniamino Lupo, nato a Napoli il 2 dicembre 1943, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Società cooperativa fra lavoratori dell'edilizia - S.C.L.E. » a r.l., con sede in Napoli, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 con precedente decreto in data 15 giugno 1981 in sostituzione del rag. Giuseppe Pio Tedesco, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 l'avv. Sandro Perna è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa La Corsia, con sede in Napoli, in sostituzione del dott. Giancarlo Capuano, che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « L'Economica », il dott. Graziano Serpico in sostituzione del dott. Fernando Bocchini, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Parco del Fusaro, con sede in Napoli, il dott. Augusto Gomez De Ayala in sostituzione del dott. Francesco Bifulco, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa S. Anna edilcasa ausiliari traffico portuali e ferrotranvieri, con sede in Napoli, il dott. Graziano Serpico in sostituzione del dott. Vincenzo Buonocore, il quale non ha accettato l'incarico.

(5112)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1983-84:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

Facoltà di medicina e chirurgia:

fisica medica - fondamentale.

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Corso di laurea in scienze matematiche, fisiche e naturali

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

analisi matematica II.

Corso di laurea in scienze biologiche, matematica, fisica

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Laurea in scienze biologiche:

anatomia comparata;
igiene.

Laurea in matematica:

meccanica razionale.

Laurea in fisica:

analisi matematica I;
esperimentazioni di fisica I;
preparazioni ed esperienze didattiche I.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

Facoltà di medicina e chirurgia:

materiali dentari, protesi dentaria, pedodonzia.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Corso di laurea in scienze dell'informazione

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Insegnamenti fondamentali:

calcolo delle probabilità e statistica « b » (semestrale);
calcolo delle probabilità e statistica « c » (semestrale);
calcolo numerico « b » (semestrale);
sistemi per la elaborazione dell'informazione I « a »;
sistemi per la elaborazione dell'informazione I « b »;
sistemi per la elaborazione dell'informazione II « b »;
teoria dell'informazione e della trasmissione « b »;
linguaggi formali e compilatori;
metodi di approssimazione;
teoria dei sistemi;
fisica I « a »;
analisi matematica I « c »;
analisi matematica I « d »;
analisi matematica I « e »;
algebra « c » (semestrale);
algebra « d » (semestrale);
teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici « b »;
teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici « c »;
geometria (c) (semestrale);
geometria (d) (semestrale).

Insegnamenti complementari:

elaborazione dell'informazione non numerica;
teoria delle decisioni;
progetto di sistemi numerici;
linguaggi speciali di programmazione;
documentazione automatica;
elaborazione di immagini;
simulazione.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Corso di laurea in scienza della produzione animale

Facoltà di agraria:

zootecnica speciale - fondamentale.

Corso di laurea in ingegneria civile per la difesa e la pianificazione territoriale e in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo economico-organizzativo

Facoltà di ingegneria:

architettura e composizione architettonica - 5° anno;
bacini montani e conservazione del suolo - 5° anno;
costruzioni di strade, ferrovie e aeroporti - 5° anno;
disegno II - 3° anno;
progetti di strutture - 5° anno;
sperimentazione sui materiali e sulle strutture - 5° anno;
tecnica delle fondazioni - 5° anno;
topografia - 4° anno;
complementi di architettura tecnica - 5° anno;
diritto del lavoro e relazioni industriali - 5° anno;
elaborazione automatica delle informazioni - 4° anno;
siderurgia e fonderia - 5° anno;
sistemi informativi aziendali - 5° anno;
controlli automatici - 5° anno;
gestione aziendale - 5° anno.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1983 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale.

(5085)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 168

Corso dei cambi del 29 agosto 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1600,300	1600,300	1600,10	1600,300	1600,25	1600,25	1600,200	1600,300	1600,300	1600,30
Marco germanico	596,910	596,910	597 —	596,910	596,90	596,90	596,960	596,910	596,910	596,90
Franco francese	198,390	198,390	198,10	198,390	198,33	198,35	198,380	198,390	198,390	198,39
Fiorino olandese	533,390	533,390	533,25	533,390	533,15	533,45	533,530	533,390	533,390	533,39
Franco belga	29,695	29,695	29,67	29,695	29,67	29,70	29,700	29,695	29,695	29,69
Lira sterlina	2397,400	2397,400	2397 —	2397,400	2394,50	2397,25	2397,100	2397,400	2397,400	2397,40
Lira irlandese	1880 —	1880 —	1879,50	1880 —	1877,50	1880,90	1881,800	1880 —	1880 —	—
Corona danese	165,780	165,780	165,70	165,780	165,60	165,80	165,810	165,780	165,780	165,78
E.C.U.	1359,230	1359,230	1359,23	1359,230	1358,05	1359,20	1359,230	1359,230	1359,230	1359,23
Dollaro canadese	1300,200	1300,200	1300 —	1300,200	1300 —	1300,30	1300,400	1300,200	1300,200	1300,20
Yen giapponese	6,506	6,506	6,51	6,506	6,50	6,50	6,510	6,506	6,506	6,50
Franco svizzero	734,220	734,220	734,25	734,220	734,05	734,26	734,310	734,220	734,220	734,22
Scellino austriaco	85,020	85,020	85,02	85,020	84,95	85 —	85,040	85,020	85,020	85 —
Corona norvegese	213,900	213,900	213,75	213,900	213,79	213,90	213,910	213,900	213,900	213,90
Corona svedese	202,700	202,700	202,50	202,700	202,55	202,65	202,600	202,700	202,700	202,70
FIM	279,480	279,480	279,25	279,480	279,69	279,45	279,500	279,480	279,480	—
Escudo portoghese	12,970	12,970	12,96	12,970	13 —	12,90	12,900	12,970	12,970	12,97
Peseta spagnola	10,548	10,548	10,55	10,548	10,50	10,55	10,552	10,548	10,548	10,54

Media dei titoli del 29 agosto 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,725
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	90,625
» 6 % » » 1970-85	86,500
» 6 % » » 1971-86	83,125
» 6 % » » 1972-87	78,675
» 9 % » » 1975-90	76,425
» 9 % » » 1976-91	76,175
» 10 % » » 1977-92	78,150
» 12 % (Beni Esteri 1980)	75 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,825
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,325
» » » 1-4-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1981/84 19 %	100,500
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,075
» » » » 1- 9-1981/83	99,850
» » » » 1-10-1981/83	100,125
» » » » 1-11-1981/83	100,175
» » » » 1-12-1981/83	100,350
» » » » 1- 3-1981/84	100,125
» » » » 1- 4-1981/84	100,375
» » » » 1- 6-1981/84	100,025
» » » » 1- 1-1982/84	100,125
» » » » 1- 3-1982/84	100,075
» » » » 1- 5-1982/84	100,025
» » » » 1- 6-1982/84	100 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1982/84	99,950
» » » » 1- 8-1982/84	99,775
» » » » 1- 9-1982/84	99,975
» » » » 1-10-1982/84	99,800
» » » » 1-11-1982/84	99,950
» » » » 1-12-1982/84	100,025
» » » » 1- 1-1983/85	99,700
» » » » 1- 1-1982/86	100,025
» » » » 1- 3-1982/86	100,025
» » » » 1- 5-1982/86	100,175
» » » » 1- 6-1982/86	100,075
» » » » 1- 7-1982/86	100,100
» » » » 1- 8-1982/86	100,025
» » » » 1- 9-1982/86	99,975
» » » » 1-10-1982/86	99,925
» » » » 1-11-1982/86	100 —
» » » » 1-12-1982/86	99,975
» » » » 1- 1-1983/87	99,800
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983	99,450
» » » 12 % 1- 1-1984	98,500
» » » 12 % 1- 4-1984	97,150
» » » 18 % 1- 4-1984	100,625
» » » 12 % 1-10-1984	95,075
» » » 18 % 1- 1-1985	100,775
» » Nov. 12 % 1-10-1987	85,375
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	103,450
» » » » 22-11-1982/89 13 %	100,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 agosto 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1600,250
Marco germanico	596,935
Franco francese	198,385
Fiorino olandese	533,460
Franco belga	29,697
Lira sterlina	2397,250
Lira irlandese	1880,900
Corona danese	165,795
E.C.U.	1359,230
Dollaro canadese	1300,300
Yen giapponese	6,508
Franco svizzero	734,265
Scellino austriaco	85,030
Corona norvegese	213,905
Corona svedese	202,650
FIM	279,490
Escudo portoghese	12,935
Peseta spagnola	10,550

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi medico-chirurgici

Nome del prodotto	Ditta e sede	Numero di registrazione
Gea liquido dis. vaginale .	Ist. chim. int. Rende, via Salaria, 1240, Roma - codice fiscale n. 00399680586	8205
Gea Gel vaginale .	Id.	8204
Benalcol 50 .	Bergamon S.r.l., C.di Cecchina, 34, Cecchina (Roma) - codice fiscale n. 00462840588	7446
Dovegon .	Cifa farmaceutici, corso Venezia, 10, Torino - codice fiscale n. 00527280010	9751
Deortalco al G11 *polvere aspersoria* .	Farmaceutici Bruco, via E. Bazzano, 12, Ronco Scrivia (Genova) - codice fiscale numero 00261290100	5084
Clofantina	Boeri Emilio, via S. Pietro, 52, Albisola Capo (Savona)	7448
Disinfetto	Midy S.p.a., via dei Piranesi, 38, Milano - codice fiscale n. 00730870151	6880
Bendoplast spray disinf. indolore .	Id.	6926
Dentamill spray .	Id.	6944
Bendoplast spray .	Id.	6927
Dermallumina	Cifa farmaceutici S.p.a., corso Venezia, 10, Torino	8174
Andis spray . .	Società italo britann. Manetti H.-Roberts e C., via Antonio da Noli, 4, Firenze - codice fiscale n. 00394990485	4845
Divogen S .	Diversey italiana S.p.a., piazza della Repubblica, 27, Milano	5099
Nankor R 50 .	Nymca S.p.a., via A. da Brescia, 9, Roma	5246
Chlorotex emulsione . .	Violani Farmavigor S.p.a., via Rovani, 214, Sesto S. Giovanni (Milano)	8626
K 74 *colluttorio* .	Azienda terapeutica Splendore (ATI), via 1° Maggio 18/1, Ozzano Emilia (Bologna) - codice fiscale n. 00416510287	8014
Bagno podalico medicato .	Guido Festi S.a.s., via Bertoloni, 4, Bologna, codice fiscale n. 00290110378	6804
Septivon sapone .	Midy S.p.a., via Piranesi, 38, Milano - codice fiscale n. 00730870151	7750
Puerival .	Sirval S.d.f. di Calovini e Grigioni - codice fiscale n. 00705810158	3786
Evagel disinfettante igiene intima .	Magis Farmaceutici S.r.l., viale Europa, 36/38, Brescia - codice fiscale n. 00312600174	8456
Lentisol	Id.	9095
Fluoral collutorio .	Id.	8825
Terapicon disinfettante spray .	Procarg S.p.a., via del Corno, 10, Zola Predosa (Bologna) - codice fiscale n. 00302250378	8856
Terapicon sapone neutro disinfettante .	Id.	8857
Terapicon disinfettante liquido . .	Id.	8858
Terapicon disinfettante in polvere	Id.	8855

(5026)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di conservatore, di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei presso il museo e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

museo di storia della medicina . posti 1

Titolo di studio richiesto: laurea in medicina e chirurgia, scienze biologiche o lettere e filosofia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di storia della medicina della facoltà di medicina e chirurgia, Università di Roma, piazzale Aldo Moro, con inizio alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di conservatore (settima qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

erbario dell'istituto di botanica . posti 1

Titolo di studio richiesto: laurea in scienze naturali, scienze biologiche o scienze agrarie.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'erbario dell'istituto di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, Università degli studi di Roma, piazzale Aldo Moro, con inizio alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di farmacologia e farmacognosia . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'istituto di farmacologia e farmacognosia, facoltà di farmacia, Università degli studi di Roma « La Sapienza », piazzale Aldo Moro, alle ore 9 del settantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di magistero:

istituto di pedagogia (per le esigenze della scuola di formazione per educatori di comunità) . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la scuola di formazione per educatori di comunità, facoltà di magistero dell'Università degli studi di Roma « La Sapienza », via Milazzo n. 11/b, Roma, alle ore 9 dell'ottantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

istituto di geologia applicata . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'istituto di geologia applicata, facoltà di ingegneria, via Eudossiana, 18, Roma, alle ore 9 del settantacinquesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chirurgia del cuore e grossi vasi . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di chirurgia del cuore e grossi vasi, facoltà di medicina e chirurgia, Policlinico Umberto I, Roma, alle ore 9 del settantaduesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica generale e terapia medica posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica, facoltà di medicina e chirurgia, Università degli studi di Roma, Policlinico Umberto I, Roma, alle ore 9 del settantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di arte mineraria . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di arte mineraria facoltà di ingegneria, Università degli studi di Roma «La Sapienza», via Eudossiana, 18, Roma, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di architettura:

servizi generali . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso i servizi generali, facoltà di architettura, Università degli studi di Roma «La Sapienza», via Gramsci, 53, Roma, alle ore 9 del novantaduesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali:

istituto di calcolo delle probabilità . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'istituto di calcolo delle probabilità, facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali, Università degli studi di Roma « La Sapienza », piazzale Aldo Moro, 5, Roma, alle ore 9 del settantaduesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali:

istituto di statistica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'istituto di statistica, facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali, Università degli studi di Roma « La Sapienza », piazzale Aldo Moro, Roma, alle ore 9 del settantaduesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di fisica tecnica . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'istituto di fisica tecnica, facoltà di ingegneria, Università degli studi di Roma « La Sapienza », via Eudossiana, 18, Roma, alle ore 9 del novantunesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(5049)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a nove posti di segretario nel ruolo della sesta qualifica funzionale del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile, per le esigenze di servizio dell'amministrazione centrale.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a nove posti di segretario in prova nel ruolo della sesta qualifica funzionale del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile, per le esigenze di servizio dell'amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale del 12 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1983, avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 21 e 22 settembre 1983, con inizio alle ore 8,30.

(5068)

REGIONE VALLE D'AOSTA

UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di personale sanitario e operaio

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario ospedaliero presso l'unità operativa di medicina generale del presidio ospedaliero di Aosta;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso l'unità operativa di oculistica del presidio ospedaliero di Aosta;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso l'unità operativa di pneumotisiologia;

tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso l'unità operativa di pediatria del presidio ospedaliero di Aosta;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso l'unità operativa di odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale del presidio ospedaliero di Aosta;

due posti di assistente medico appartenente all'area funzionale di chirurgia del presidio ospedaliero di Aosta;

un posto di assistente medico appartenente all'area funzionale di medicina del presidio ospedaliero di Aosta;

un posto di coadiutore sanitario presso l'unità operativa medico microbiologica del servizio di igiene pubblica ed ambientale;

un posto di chimico collaboratore presso l'unità operativa chimica;

sei posti di operatore tecnico-operaio specializzato, di cui due presso il servizio di cucina, dispensa e mensa aziendale, due presso il servizio di guardaroba, sartoria e fardelleria, uno presso il servizio di lavanderia e uno presso il servizio di farmacia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale in Aosta.

(343/S)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 14 giugno 1983, n. **57**.

Contributo alla fondazione G. Whitaker, con sede in Palermo, per l'istituzione di un premio e di una borsa di studio sulle ustioni e sulla chirurgia plastica e terapia delle ustioni.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 18 *giugno* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il presidente della Regione siciliana è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio in corso, alla fondazione « G. Whitaker », con sede in Palermo, un contributo annuo di lire 30 milioni per l'istituzione e le relative spese di organizzazione e gestione di un premio annuale internazionale denominato « Premio internazionale sulle ustioni G. Whitaker - Palermo », finalizzato al riconoscimento dell'attività dei più qualificati cultori di ogni paese nel settore della patologia e terapia delle ustioni, e di lire 20 milioni per l'istituzione e le relative spese di organizzazione e gestione di una « Borsa di studio di perfezionamento in chirurgia plastica e terapia delle ustioni G. Whitaker - Palermo » da assegnare ad un giovane medico italiano, specialista nel settore, e da usufruire presso un centro qualificato della disciplina, in Italia o all'estero.

Art. 2.

Il patrocinio della Regione siciliana al premio ed alla borsa di studio, come denominati all'art. 1 della presente legge, comporta la menzione nella denominazione del premio e della borsa di studio delle parole « sotto l'alto patrocinio della Regione siciliana » e l'inclusione nella commissione giudicatrice per l'assegnazione del premio e della borsa di studio del presidente della Regione o di un suo delegato.

Art. 3.

Per l'assegnazione del premio e della borsa di studio di cui all'art. 1, è fatto obbligo alla fondazione « G. Whitaker » di presentare i relativi regolamenti alla presidenza della Regione, che è tenuta a presentare le sue eventuali osservazioni entro il termine di giorni trenta, trascorso il quale i regolamenti diventano esecutivi.

Art. 4.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'esercizio 1983, la spesa complessiva di lire 50 milioni.

L'onere relativo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 06.72 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento del progetto prioritario "valorizzazione dei beni culturali - progetto cultura"» mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Alla spesa di lire 50 milioni, ricadente nell'esercizio in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 giugno 1983

LO GIUDICE

LEGGE 14 giugno 1983, n. **58**.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 5 agosto 1982, n. 86 e n. 87, concernenti provvedimenti per i settori agricoli e per alcuni comparti produttivi, e norme urgenti per i settori agricoli.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 18 *giugno* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I primi due commi dell'art. 25 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, sono sostituiti dai seguenti:

« Al fine di perequare le condizioni di esercizio delle cooperative-cantine sociali e dei loro consorzi che siano in attività e che abbiano iniziato i lavori a partire dal 1970 per impianti sociali la cui spesa sia stata ammessa a contributo in misura complessivamente inferiore al 70 per cento, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere a loro favore un contributo integrativo fino alla concorrenza della predetta misura del 70 per cento nell'ambito della spesa a suo tempo ammessa in sede nazionale ed accertata in fase di collaudo finale.

Il contributo di cui al primo comma è erogato direttamente agli istituti mutuanti che hanno concesso i mutui per la differenza non ammessa a contributo, sì da determinare il ricalcolo delle rate di mutuo a carico delle cooperative-cantine sociali e loro consorzi ».

Le istanze di cui ai commi precedenti devono essere presentate all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, corredate da certificazioni rilasciate dagli istituti mutuanti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Restano valide le istanze già presentate purché debitamente documentate.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 5.000 milioni.

Art. 2.

Sempre che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 1 possono, previa istanza da presentarsi secondo le modalità di cui al terzultimo comma del predetto art. 1, ottenere le provvidenze indicate nel medesimo art. 1 le cooperative agricole di produttori e loro consorzi aventi sedi ed operanti nel territorio della Regione siciliana che effettuano operazioni di raccolta, conservazione e vendita collettiva di frutta secca.

Art. 3.

La validità dei nulla-osta emessi dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per la concessione del concorso regionale negli interessi per mutui di miglioramento fondiario che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, avevano già ottenuto proroghe, o la cui richiesta di proroga era stata presentata oltre i relativi termini di scadenza, può essere prorogata, per cause giustificate, in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 5 della predetta legge regionale n. 87.

Nei casi previsti dal comma precedente, la proroga è regolata dal disposto del primo comma del predetto art. 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, e non può superare il periodo di mesi sei decorrente dalla data di concessione della stessa.

La relativa domanda dovrà pervenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli eventuali maggiori oneri dipendenti dal pagamento del concorso regionale negli interessi per i nulla-osta non coperti da impegni di spesa, nonché ai maggiori oneri derivanti dalla concessione della proroga, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 55632 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 4.

Le anticipazioni di cui all'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, in deroga al sesto comma dell'art. 4 della legge regionale medesima e relativamente alla vendemmia dell'anno 1982, possono essere concesse anche per i quantitativi di uva conferiti eccedenti la capacità ricettiva delle cooperative-cantine sociali interessate, ancorché tali eccedenze superino il terzo delle predette capacità ricettive.

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28 e successive aggiunte e modificazioni, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1983 l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere all'Istituto regionale della vite e del vino un contributo per il conseguimento dei relativi scopi istituzionali finalizzati ad attività volte alla promozione, alla diffusione dell'immagine e alla pubblicità nei mercati nazionali, comunitari ed extracomunitari dei vini siciliani prodotti dagli organismi cooperative-cantine sociali e dai loro consorzi ».

Art. 6.

All'art. 18 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, è aggiunto il seguente comma:

« Sono altresì attribuiti all'Istituto regionale della vite e del vino i compiti e le funzioni relativi all'approvazione dei contratti di distillazione dei vini da tavola, in applicazione dei provvedimenti di distillazione comunitaria ».

Il disposto del presente articolo si applica nei confronti dei contratti di distillazione che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Al terzo trattino del primo comma dell'art. 8 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, le parole « sperimentazione, ricerca » sono sostituite con le parole « della ricerca applicata ».

Art. 8.

L'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, è sostituito dal seguente:

« L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste procederà, sentiti i rappresentanti dei comuni interessati, delle organizzazioni professionali di categoria e del movimento cooperativo a livello regionale, a redigere la carta delle zone coltivate ad uva "Italia" e quella delle zone suscettibili di sviluppo di tale coltura, delimitando nell'ambito e per ciascuno dei territori comunali interessati delle province di Agrigento e Caltanissetta:

a) le zone in atto impiantate o in cui siano in corso operazioni di impianto all'atto dei rilevamenti;

b) le zone, ricadenti nei medesimi territori comunali, che presentino suscettibilità agronomica alla coltivazione dell'uva "Italia";

c) le zone dei predetti comuni, delimitate ai sensi del precedente punto *a)*, che non possiedono sufficienti requisiti ambientali ed agronomici per garantire adeguati risultati produttivi e qualitativi della predetta coltura.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a modificare i programmi esecutivi delle convenzioni stipulate con le Università di Catania e Palermo per la realizzazione delle carte regionali di cui agli articoli 24 e 55 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36 e successive aggiunte e modificazioni, per perseguire le finalità di cui al precedente comma.

L'assessore medesimo è autorizzato a corrispondere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23 e successive aggiunte e modificazioni, alle predette Università di Catania e Palermo la somma complessiva di lire 250 milioni da distribuire alle medesime Università in proporzione alle aree di rispettivo rilevamento.

Le Università di Catania e Palermo per la realizzazione delle carte di cui al primo comma del presente articolo adotteranno le procedure e le scadenze indicate nell'art. 8 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88.

Per le finalità di cui ai precedenti punti *a)*, *b)* e *c)* le Università di Catania e Palermo, tramite le rispettive facoltà di agraria, potranno chiedere la collaborazione dell'Istituto regionale della vite e del vino e delle sezioni operative e periferiche dell'assistenza tecnica, di cui alla legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, i quali forniranno, previa autorizzazione dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ogni possibile prestazione operativa.

Le carte di cui al primo comma del presente articolo, relative a ciascun territorio comunale, sentito il sottocomitato regionale per la vitivinicoltura di cui all'art. 62 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, sono pubblicate per 30 giorni consecutivi negli albi dei comuni interessati.

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste che si pronuncia in via definitiva entro i sessanta giorni dal ricevimento del ricorso, sentito il sottocomitato regionale per la vitivinicoltura di cui al precedente comma.

Gli elementi essenziali relativi alla delimitazione nell'ambito di ciascun territorio comunale delle zone di cui ai precedenti punti *a)*, *b)* e *c)*, sono pubblicati per estratto mediante decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Le carte suddette entreranno in vigore nello stesso giorno di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ».

Art. 9.

Il punto *b)* del primo comma dell'art. 12 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, è sostituito dal seguente:

« *b)* realizzare programmi di divulgazione riguardanti le tecniche colturali specifiche per la produzione dell'uva "Italia di Canicattì", avvalendosi della collaborazione, mediante rapporti convenzionati, delle istituzioni universitarie competenti o di altre pubbliche istituzioni operanti nel settore della ricerca e della sperimentazione viticola ».

Art. 10.

Sulle operazioni previste dall'art. 40 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, relative a prestiti impagati alla data del perfezionamento delle operazioni stesse, è posto a carico della Regione un concorso nel pagamento degli interessi in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento vigente alla data del 29 agosto 1982 e quello agevolato del 9 per cento a carico del prestatario.

Tale concorso sarà corrisposto per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del prestito e quello di perfezionamento delle operazioni di assestamento e comunque per un periodo massimo di novanta giorni.

Per le operazioni perfezionate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il concorso della regione dovrà essere rimborsato dagli istituti ed enti finanziatori alle ditte prestatarie.

Le domande per ottenere le agevolazioni previste dal presente articolo dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge direttamente all'istituto di credito o ente concedente.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di L. 2.000 milioni.

Art. 11.

Per le finalità previste dall'art. 19 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1983 e 1984 la spesa di lire 3.000 milioni.

Il 33 per cento degli stanziamenti previsti dal precedente comma è utilizzato per la erogazione del concorso regionale nei prestiti agrari in favore dei produttori di uva da tavola le cui aziende agricole ricadono nelle aree dei territori comunali in cui la produzione di uva da tavola riveste particolare importanza.

In via provvisoria a delimitare i territori comunali diversi da quelli di cui all'art. 20 della predetta legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, provvede, con proprio decreto, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Art. 12.

In deroga al sesto comma dell'art. 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, ed ai soli fini della concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di cui all'art. 2 della legge regionale medesima, le capacità ricettive messe a disposizione dai consorzi di secondo grado in favore delle cantine sociali aderenti sono considerate capacità ricettive delle cantine sociali che ne fruiscono.

Art. 13.

A modifica di quanto stabilito dall'art. 47 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, le disposizioni contenute nell'art. 45 della legge medesima si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1984.

Art. 14.

Allo scopo di ridurre gli oneri sostenuti per l'ammodernamento ed il completamento delle relative strutture ed attrezzature operative, senza avere usufruito delle agevolazioni previste dalla vigente legislazione, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere alle seguenti associazioni le somme per ciascuna indicate: Associazione unitaria zootecnia Iblea di Ragusa, lire 150 milioni; Associazione nuova agricoltura di Modica, lire 50 milioni.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad erogare le somme sopraindicate su specifiche domande corredate di una relazione degli interventi attuati, approvata dai relativi consigli di amministrazione, che le associazioni interessate dovranno presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere a favore della cooperativa Triscina di Castelvetrano un contributo straordinario di lire 50 milioni per il ripristino di impianti ed attrezzature.

Art. 16.

Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 30 e 31 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97 e successive aggiunte e modificazioni, le cooperative, i consorzi e le associazioni di cui alle medesime norme sono tenute a presentare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposito programma preventivo all'assessore regionale dell'agricoltura e delle foreste che, entro i successivi 30 giorni, lo approva, sentito il sottocomitato regionale per la zootecnia previsto dall'art. 62 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36.

Art. 17.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad approvare i programmi relativi agli interventi di cui all'art. 35, secondo comma, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, sui quali, anche in deroga ai termini previsti dal medesimo articolo, è stato sentito il sottocomitato regionale per la zootecnia di cui all'art. 62 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36.

Art. 18.

All'art. 7 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 37, è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Il programma di cui al secondo comma del presente articolo deve essere trasmesso all'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro il termine di giorni 10 dall'adozione, e deve essere approvato entro i successivi 30 giorni, trascorsi i quali diventa esecutivo ».

Art. 19.

Per le finalità di cui all'art. 17 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 200 milioni.

Per le stesse finalità di cui al precedente comma gli oneri ricadenti negli esercizi successivi saranno determinati, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, in relazione all'effettivo fabbisogno.

Art. 20.

Per le finalità previste dall'art. 45 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di lire 7.000 milioni.

Art. 21.

Al fine di consentire lo svolgimento della edizione 1983 della mostra-mercato « Medivini », l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere all'istituto regionale della vite e del vino un contributo di lire 500 milioni, mediante utilizzazione di parte dello stanziamento del capitolo 15005 del bilancio della regione per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 22.

All'organizzazione della mostra-mercato « Medivini » presiede un comitato nominato con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, così costituito:

il presidente dell'istituto regionale della vite e del vino, presidente;

un funzionario dell'assessorato regionale della agricoltura e delle foreste;

un funzionario dell'assessorato regionale della cooperazione, commercio, artigianato e pesca, designato dall'assessore competente;

il direttore dell'istituto regionale della vite e del vino;

un componente del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo » di Palermo;

un rappresentante di ciascuna delle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, legalmente riconosciute, da esse designato.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario dell'istituto regionale della vite e del vino.

Il comitato potrà essere insediato purché possa procedersi alla nomina di almeno la metà dei componenti.

Art. 23.

Per la finalità previste dall'art. 2, primo comma, della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzato per l'anno 1983 il limite ventennale di impegno di lire 10.000 milioni.

Art. 24.

Le sedute dei sottocomitati regionali, istituiti ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, dell'art. 62 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36 e dell'art. 5 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, nonché quelle del comitato regionale istituito ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 81, sono valide purché sia presente almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può delegare a presiedere i sottocomitati regionali di cui al precedente comma il direttore regionale preposto alla direzione degli interventi strutturali o, in caso di assenza o impedimento del predetto direttore, un dirigente dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste preposto alla trattazione della materia e componente dei predetti sottocomitati.

Art. 25.

Fermo restando il disposto degli articoli 14 e 15 della legge regionale 9 agosto 1980, n. 80 e successive aggiunte e modificazioni, l'importo massimo dell'indennità compensativa annua da concedere a favore di ciascun beneficiario non può superare:

a) nei casi in cui è accertata la produzione zootecnica di cui alla lett. *a*) dell'art. 15 dell'anzidetta legge, il limite di lire 5 milioni per beneficiario;

b) nei casi di produzioni diverse da quella zootecnica, prevista dalla lettera *b*) del medesimo art. 15, il limite di lire 2 milioni per beneficiario.

Non è ammesso il cumulo fra le agevolazioni rispettivamente previste dalle precedenti lettere.

Per le finalità del presente articolo, anche a titolo di anticipazione degli interventi previsti dalla direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 75/268 del 28 aprile 1975 e dalla legge 10 maggio 1976, n. 352 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni per il biennio 1983 e 1984, di cui lire 18.000 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

Le spese autorizzate ai sensi del precedente comma sono destinate al pagamento delle indennità compensative rispettivamente riferite agli anni 1982 e 1983.

Art. 26.

Il fondo previsto per la partecipazione dell'Ente di sviluppo agricolo a società, a cooperative e consorzi di cooperative aventi ad oggetto sociale attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli è incrementato di lire 2.000 milioni.

Art. 27.

Per le finalità previste dalla legge regionale 23 luglio 1977, n. 63, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 3.000 milioni da destinare, anche in deroga al programma previsto dall'art. 1 della legge medesima, al completamento della disinfestazione degli agrumeti infestati da cocciniglia, ricadenti nelle province siciliane e rientranti nelle zone già delimitate con i decreti dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste n. 120/11 del 14 ottobre 1977, n. 292/11 del 4 dicembre 1978, n. 42/11 del 1° marzo 1980.

Art. 28.

Per il pagamento del contributo di cui all'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche, relativamente alle spese per il personale per il 1981 e 1982, non corrisposto per insufficienza di fondi, è autorizzata la spesa di lire 10.140 milioni, da erogare sulla base dei consuntivi approvati dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste di concerto con l'assessore regionale per il bilancio e le finanze.

Per le finalità di cui al presente articolo il cap. 56011 del bilancio regionale è incrementato, per l'esercizio finanziario 1983, della corrispondente somma di lire 10.140 milioni.

Art. 29.

Il personale dei consorzi di bonifica della Regione, di cui all'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche, presta servizio presso l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste in posizione di comando. Resta fermo il trattamento economico goduto presso gli enti di provenienza che verrà corrisposto direttamente dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 30.

L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 41 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, è elevata, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, a lire 5.000 milioni.

Art. 31.

Allo scopo di consentire agli ispettorati provinciali dell'alimentazione l'espletamento del servizio di istruttoria e liquidazione dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva previsto dai vigenti regolamenti della Comunità economica europea, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere le relative spese occorrenti per l'espletamento delle funzioni amministrative degli stessi ispettorati, ivi compresi gli oneri per il funzionamento delle commissioni provinciali e dei nuclei di accertamento.

La misura del gettone di presenza spettante, ai sensi della legge 5 giugno 1967, n. 417, ai componenti delle commissioni di cui al precedente comma, è fissata in lire 10.000.

Le somme rimborsate dall'A.I.M.A. per le spese di cui al presente articolo, saranno versate in entrata al bilancio della Regione siciliana.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 32.

All'art. 5 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16 e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

« Le agevolazioni da corrispondersi a favore dei produttori agricoli per il tramite degli organismi associativi cui aderiscono non possono concedersi qualora nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione degli organismi associativi siano state emesse le sentenze di cui al comma precedente ».

Art. 33.

Fermo restanto quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è tenuto a trasmettere alle prefetture e alle camere di commercio competenti per territorio copie delle istanze di concessione delle agevolazioni contributive e creditizie, avanzate da soggetti diversi dalle persone fisiche, al fine di conoscere eventuali elementi impeditivi alla concessione delle agevolazioni medesime.

Trascorsi, comunque, 30 giorni dalla data di inoltro della comunicazione, l'amministrazione potrà provvedere agli adempimenti connessi alle istanze.

In ogni caso, dell'emanazione del provvedimento di concessione sara data comunicazione alle suddette prefetture.

Art. 34.

Al termine di ciascun esercizio finanziario, e comunque entro il 30 giugno successivo, i direttori dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ciascuno per la parte di propria competenza, sono tenuti a curare la pubblicazione, in un apposito numero del bollettino ufficiale dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, gli estremi di tutti i provvedimenti con cui sono state disposte nel corso dell'anno, sia dagli uffici centrali che periferici, erogazioni di spesa a carico della rubrica « Agricoltura e foreste » - spese correnti per la parte relativa a « trasferimenti », e spese in conto capitale, del bilancio della Regione.

A tal fine, per ogni capitolo di bilancio, deve essere redatto un elenco recante la descrizione del tipo di intervento che riporti altresì in ordine alfabetico il nome del beneficiario di ciascun provvedimento di spesa, l'oggetto e la localizzazione dell'azione finanziata, la somma erogata.

I bollettini di cui al primo comma debbono essere inviati:

alla competente commissione legislativa della assemblea regionale siciliana;

a tutti i deputati regionali;

a tutti gli assessori regionali;

alle prefetture della Regione;

alle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato;

ai comuni della Sicilia;

alle organizzazioni professionali dei produttori agricoli operanti nella Regione;

alle organizzazioni sindacali rappresentate a livello regionale.

Sarà inoltre consentita la consultazione a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 35.

La deroga prevista dall'art. 24, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, si applica anche allo stanziamento previsto per il 1983.

Art. 36.

Per sopperire ad esigenze di pronto intervento determinate dalle eruzioni laviche dell'Etna verificatesi il 28 marzo 1983 e giorni successivi, è autorizzata per l'esercizio 1983 la spesa di lire 10.000 milioni da iscrivere nel bilancio della Regione - rubrica Presidenza, così ripartita:

a) in quanto a lire 3.000 milioni a opere, materiali, attività di pronto intervento e di prima assistenza, come provvisorio ripristino delle attività turistico-commerciali, anche con apprestamento di prefabbricati, riparazione ed integrazione — ove necessario — di strumentazioni scientifiche di osservazione, compreso l'eventuale apprestamento di prefabbricati per l'alloggiamento di dette strumentazioni, nonché ad ogni intervento che dovesse manifestarsi urgente ed indifferibile a salvaguardia delle persone e dei beni;

b) in quanto a lire 7.000 milioni per lavori urgenti di costruzione, di completamento, di riparazione e di ripristino di sentieri resi indispensabili dalle distruzioni stradali causate dalle eruzioni laviche, nonché di strade comunali e provinciali, nel territorio della provincia di Catania interessata dall'eruzione dell'Etna del giorno 28 marzo 1983 e seguenti.

Sulla base di un programma di impiego predisposto di intesa tra l'amministrazione provinciale di Catania e le amministrazioni comunali di Belpasso, Nicolosi e Paternò, preventivamente sottoposto all'approvazione della presidenza della Regione, le singole amministrazioni provinciali e comunali provvedono alla esecuzione dei lavori.

Le somme sono accreditate al legale rappresentante delle amministrazioni destinatarie, in relazione alle motivate richieste della amministrazione stessa.

Le delibere previste per l'esecuzione delle opere sono immediatamente esecutive e non soggette a controllo preventivo di legittimità.

Alla presidenza della Regione è demandata l'attuazione degli adempimenti di competenza regionale e la vigilanza su quelli di competenza decentrata.

A tutte le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo può provvedersi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a mezzo di apertura di credito.

Art. 37.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 117.640 milioni per il triennio 1983-1985.

Gli oneri relativi, previsti in lire 75.590 milioni per l'anno 1983, in lire 32.600 milioni per l'anno 1984 e in lire 14.600 milioni per l'anno 1985, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi», mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario 1983 si provvede, quanto a lire 20.060 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 21257 e, quanto a lire 55.530 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 38.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 giugno 1983

LO GIUDICE

D'ALIA — NATOLI

LEGGE 14 giugno 1983, n. **59**.

Aggiunte e modificazioni alla legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, riguardante provvedimenti in materia di assistenza tecnica e di attività promozionale in agricoltura.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 18 *giugno* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PERSONALE DELL'ASSISTENZA TECNICA
E DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA

Art. 1.

Il ruolo istituito con l'art. 10 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, salvo restando quanto previsto dall'art. 24 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 74, assume la denominazione di «Ruolo tecnico per l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola» ed è strutturato in conformità alla tabella *A* annessa alla presente legge.

Il personale del ruolo di cui al precedente comma è destinato esclusivamente ad assicurare le dotazioni delle sezioni specializzate ed operative di cui all'art. 2, lettere *a*) e *b*) della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73 e successive modificazioni.

Resta fermo il disposto dell'art. 20 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16, modificato dall'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88.

Art. 2.

Alle qualifiche del ruolo di cui alla presente legge si accede mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso, per la qualifica di dirigente tecnico, del diploma di laurea in scienze agrarie o forestali, abilitati all'esercizio professionale, e per le qualifiche di assistente tecnico di diploma di perito agrario o agrotecnico.

Per la copertura dei posti del ruolo di cui al precedente articolo non si applica la riserva prevista dal primo comma dell'art. 10 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125.

Art. 3.

Al personale del ruolo di cui alla presente legge si applica lo stato giuridico ed economico previsto per il personale del ruolo tecnico dell'agricoltura di cui all'art. 32 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e successive modifiche, nonché le disposizioni relative al personale del ruolo per l'assistenza tecnica e la promozione agricola, in quanto compatibili con la presente legge.

Al perfezionamento ed all'aggiornamento dello stesso personale si provvede ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73 e successive modifiche.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di lire 860 milioni.

Art. 4.

Al ruolo di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145.

Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge sono collocati nel ruolo di cui all'art. 1, entro il limite dei posti disponibili e sulla base di domanda degli interessati da presentare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della stessa legge, i partecipanti ai corsi già banditi ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, che hanno superato gli esami finali e conseguito l'attestato di cui al sesto comma dello stesso art. 13, purché in possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego presso l'amministrazione regionale.

L'immissione in ruolo avverrà, in relazione al titolo di studio valutato per l'ammissione ai corsi, sulla base di distinte graduatorie, comprendenti rispettivamente, per l'accesso alla qualifica di dirigente tecnico, i laureati in scienze agrarie o forestali, e, per l'accesso alla qualifica di assistente tecnico, i periti agrari e gli agrotecnici.

le graduatorie sono redatte in relazione al punteggio complessivo conseguito da ciascun partecipante alla fine del corso. A parità di punteggio si applicano le preferenze previste dalle disposizioni vigenti per l'accesso all'impiego regionale.

Art. 6.

E' autorizzato per l'anno 1984 l'espletamento del secondo corso per la formazione e la specializzazione di n. 100 giovani in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali, abilitati all'esercizio professionale o di perito agrario o di agrotecnico già previsto per l'anno 1979 dall'art. 13, quarto comma, della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73 e successive aggiunte e modificazioni.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a svolgere, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, gli adempimenti all'uopo occorrenti.

La spesa occorrente per le finalità del presente articolo sarà prevista nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1984.

Art. 7.

Sono altresì collocati nel ruolo di cui al precedente art. 1, nei limiti dei posti disponibili dopo il collocamento del personale contemplato al precedente art. 5, a domanda degli interessati, i partecipanti ai corsi di base previsti dal piano-quadro di divulgazione agricola in attuazione del regolamento (C.E.E.) n. 270/1979 del Consiglio, e di cui all'art. 2, lettera *a*), della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, purché in possesso dei requisiti generali per l'ammissione all'impiego presso l'amministrazione regionale.

L'immissione in ruolo ha luogo sulla base di apposite graduatorie comprendenti rispettivamente, per l'accesso alla qualifica di dirigente tecnico, i partecipanti ai corsi in possesso di diploma di laurea e, per l'accesso alla qualifica di assistente tecnico, i partecipanti ai corsi in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore in materia agraria.

Tali graduatorie sono redatte sulla base dei punteggi conseguiti alla conclusione del corso di base. A parità di punteggio si applicano le preferenze previste dalle disposizioni vigenti per l'accesso all'impiego regionale.

Titolo II

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 8.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, per l'esecuzione di studi, ricerche ed indagini conoscitive necessarie per la determinazione delle linee di intervento più adeguate per

la soluzione dei problemi attinenti al settore agricolo, anche sotto il profilo della connessione con le azioni di politica agraria nazionale e comunitaria, nonché per lo studio e l'elaborazione di schemi legislativi riguardanti i diversi settori di competenza dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, o per l'esame e la verifica strutturale e funzionale di macchine ed attrezzature, sia singole che costituenti unità complesse, e per le relative modifiche e adattamenti, o per l'introduzione di innovazioni tecnologiche nelle attività agricole e zootecniche e nei processi di trasformazione, valorizzazione ed utilizzazione dei relativi prodotti e sottoprodotti, può conferire speciali incarichi, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto compatibili.

Gli incarichi sono conferiti ad esperti particolarmente qualificati nelle varie materie; ove possibile, tali incarichi saranno conferiti di preferenza ad esperti segnalati dalle Università siciliane.

Per le stesse finalità l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con agenzie o organismi specializzati, dotati di personalità giuridica, che abbiano svolto attività da almeno tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Agli incarichi ed alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e successive aggiunte e modificazioni.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 100 milioni.

Art. 9.

Le disposizioni dell'art. 16 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, sono estese all'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Gli incarichi relativi sono conferiti, con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ad esperti nelle materie attribuite alla competenza dell'assessorato.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di lire 100 milioni.

Art. 10.

L'indennità mensile prevista dal secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, viene corrisposta nella misura indicata dal comma medesimo a partire dall'effettiva data di inizio dei corsi, anche se precedente all'entrata in vigore della suddetta legge.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 150 milioni.

Art. 11.

Sono abrogati l'art. 10 ed il primo ed il secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, e ogni altra disposizione non compatibile con la presente legge.

Art. 12.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio 1983, codice pluriennale 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 13.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 giugno 1983.

LO GIUDICE

D'ALIA

TABELLA A

Ruolo tecnico per l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola

Qualifiche	Numero posti
Dirigente tecnico	220
Assistente tecnico	300

Visto, *il presidente della giunta regionale*
LO GIUDICE

LEGGE 14 giugno 1983, n. **60**.

Provvedimenti in favore dei borsisti dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, che prestano servizio presso le facoltà di agraria di Palermo e di Catania.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 18 *giugno* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle more dell'espletamento dei concorsi previsti dall'art. 1 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 78, le borse di studio di cui all'ultimo comma dell'art. 19 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, nonché le borse di studio indette dalla stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia, di cui all'art. 1 della stessa legge regionale 2 agosto 1982, n. 78, sono prorogate sino al 31 dicembre 1983.

Art. 2.

Al pagamento degli importi di cui al precedente articolo, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1983 alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede sulla base di apposita documentazione dei borsisti vistata dalle istituzioni presso le quali risultano assegnati.

Art. 3.

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 80 milioni che si iscrive al cap. 14610 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1983. All'onere relativo si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1983, codice pluriennale 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

In dipendenza dei precedenti commi, lo stanziamento del cap. 14610 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983 è incrementato dell'importo di lire 80 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 21257 del bilancio medesimo.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 giugno 1983.

LO GIUDICE

D'ALIA

LEGGE 14 giugno 1983, n. **61.**

Concessione di un contributo alla cooperativa « Lavoratori del cinema e del teatro », avente sede in Palermo, per la realizzazione di un film sull'attività svolta dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa quale prefetto di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 18 *giugno* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere alla cooperativa « Lavoratori del cinema e del teatro », avente sede in Palermo, un contributo straordinario di lire 500 milioni, per il finanziamento del film « Cento giorni a Palermo », ricostruzione storico-documentaria dell'azione condotta dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa contro la criminalità mafiosa, nel periodo compreso tra la sua nomina a prefetto di Palermo e la sua uccisione ad opera della mafia.

La corresponsione del contributo di cui al primo comma impegna la cooperativa « Lavoratori del cinema e del teatro » a cedere all'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione numero dieci copie del film realizzato, per la sua proiezione gratuita nelle scuole siciliane e per ogni altro possibile impiego di promozione culturale, una volta esauritosi il normale periodo di distribuzione del film nelle sale cinematografiche.

Art. 2.

Alla concessione del contributo provvede l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sulla base di un piano finanziario e di un programma dettagliato sulle modalità di realizzazione del film predisposti dalla cooperativa C.L.C.T. di Palermo.

Art. 3.

Il contributo è erogato in due soluzioni:

quanto a lire 400 milioni dopo l'approvazione da parte dell'amministrazione regionale del piano finanziario e del programma di cui al precedente articolo;

quanto a lire 100 milioni dopo la consegna alla amministrazione regionale di numero di dieci copie del film « Cento giorni a Palermo », da utilizzare per la diffusione del film nelle scuole siciliane.

Art. 4.

Con apposito disciplinare saranno regolate le modalità di diffusione del film nelle scuole.

Art. 5.

Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 500 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 giugno 1983

LO GIUDICE

ORDILE

LEGGE 14 giugno 1983, n. **62.**

Provvidenze a favore dei dipendenti delle S.p.a. Sicilpa e Gange di Palermo e della Poligraf di Palermo, interventi a favore delle maestranze impiegate nella costruzione di dighe e di opere di canalizzazione, nonché nel settore edile, ed istituzione di corsi di qualificazione per lavoratori di aziende del settore turistico-alberghiero interessate dall'eruzione dell'Etna.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 18 *giugno* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INTERVENTI PER LE S.P.A. SICILPA, GANGE, POLIGRAF E LE MAESTRANZE IMPIEGATE NELLA COSTRUZIONE DELLE DIGHE.

Capo I

PROVVIDENZE A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLE S.P.A. SICILPA, GANGE E DELLA POLIGRAF

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a corrispondere ai lavoratori dipendenti della società per azioni Sicilpa di Palermo, posti in cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale a partire dal 16 febbraio 1982, un'indennità mensile pari al 70 per cento del trattamento integrativo, per la durata di mesi 6, a decorrere dal 1° dicembre 1982.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 250 milioni.

Art. 2.

Per la liquidazione dell'indennità prevista dal precedente articolo l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare le somme occorrenti al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo, il quale procederà al pagamento dell'indennità previa presentazione a fine di ciascun mese, da parte dell'azienda, dell'elenco nominativo dei lavoratori sospesi dal lavoro.

Il rendiconto e i giustificativi di spesa dovranno essere presentati dal predetto direttore all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale entro 45 giorni dall'avvenuto pagamento dell'ultima indennità mensile erogata.

Art. 3.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo, d'intesa con la direzione della sede provinciale INPS di Palermo, provvederà al recupero delle somme erogate all'atto della corresponsione da parte dell'INPS ai singoli lavoratori del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Il recupero dovrà essere effettuato in non più di quattro soluzioni.

Art. 4.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è altresì autorizzato ad istituire un corso di qualificazione professionale e di perfezionamento, a tipo produttivo, della durata di 225 giorni effettivi, riservato ai lavoratori indicati nel precedente art. 1.

La gestione del corso sarà affidata all'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale alla S.p.a. Sicilpa di Palermo.

Ai fini addestrativi, la suddetta azienda utilizzerà, nel ciclo produttivo, i lavoratori ammessi alla frequenza del corso, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale. Di ciò la medesima azienda ha l'obbligo di dare comunicazione all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

Ai lavoratori che frequentano il corso è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento della retribuzione spettante.

I suddetti lavoratori sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'azienda stessa, la quale corrisponderà l'integrazione per assicurare ai lavoratori sino al 100 per cento della retribuzione.

La spesa relativa agli oneri sociali per la retribuzione complessiva percepita dai lavoratori resta a carico della S.p.a. Sicilpa di Palermo.

Art. 5.

Per le finalità di cui all'art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 700 milioni.

La somma stanziata è accreditata al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo, il quale ne disporrà l'erogazione alla azienda-gestore con i seguenti criteri:

50 per cento a comunicazione di avvenuto inizio del corso;

40 per cento su dichiarazione dell'azienda debitamente sottoscritta attestante le spese sostenute a carico della prima erogazione;

10 per cento all'approvazione del rendiconto definitivo.

Il rendiconto definitivo deve essere presentato dalla azienda all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo entro 45 giorni dalla chiusura dei corsi.

Art. 6.

Le indennità previste dal presente capo sono incompatibili con il trattamento di disoccupazione speciale o di cassa integrazione guadagni eventualmente goduto dai lavoratori.

Il diritto alle indennità cessa nei confronti dei lavoratori che abbiano trovato o troveranno occupazione e per il tempo relativo.

Art. 7.

L'indennità prevista dal primo comma dell'art. 3 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 44, per i lavoratori della « Gange » S.p.a. di Palermo si intende riferita al secondo semestre di sospensione dal lavoro.

Art. 8.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere un sussidio *una tantum* alla cooperativa di produzione e lavoro Poligraf di Palermo di lire 200 milioni per il potenziamento delle attività produttive e il risanamento di passività onerose.

Capo II

INTERVENTI PER LE MAESTRANZE IMPIEGATE NELLA COSTRUZIONE DI DIGHE E DI OPERE DI CANALIZZAZIONE E NEL SETTORE EDILE

Art. 9.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a corrispondere, per un periodo massimo di 120 giorni, un'indennità giornaliera, pari a quella spettante nei casi di intervento della cassa integrazione guadagni, ai lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro delle imprese costruttrici delle dighe e delle opere di canalizzazione, finanziate con la legge regionale 16 agosto 1974, n. 35, e successive integrazioni e modificazioni.

I benefici di cui al precedente comma spettano ai lavoratori dipendenti di quelle imprese che abbiano presentato o presentino richiesta di intervento della Cassa integrazione guadagni vigenti per il settore edile e sono corrisposti a titolo di anticipazione sull'indennità che sarà eventualmente erogata dall'INPS.

I benefici previsti dal presente articolo spettano anche nel caso in cui i lavoratori interessati abbiano usufruito del periodo massimo di intervento della Cassa integrazione guadagni.

Art. 10.

Per la liquidazione dell'indennità prevista dal precedente articolo, l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare le somme occorrenti ai direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio, i quali procederanno nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità.

I predetti direttori dovranno presentare all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, entro 45 giorni dall'avvenuto pagamento della indennità spettante, i giustificativi di spesa.

Art. 11.

I direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, territorialmente competenti, provvederanno al recupero delle somme erogate in applicazione del precedente art. 10, in una o più soluzioni, all'atto del pagamento, da parte delle sedi provinciali INPS territorialmente competenti, dell'eventuale trattamento a carico della Cassa integrazione guadagni.

Art. 12.

Per le finalità dell'art. 9 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni che graverà sull'esercizio finanziario in corso.

Art. 13.

Alla spesa di lire 2.350 milioni, autorizzata per le finalità del titolo primo della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

A carico della predetta somma la quota di lire 2.150 milioni sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

In dipendenza dei precedenti commi lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983 è incrementato dell'importo di lire 2.150 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 21257 del bilancio medesimo.

TITOLO II

CORSI DI QUALIFICAZIONE PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE DEL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO INTERESSATE DALL'ERUZIONE DELL'ETNA.

Art. 14.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a finanziare un corso di qualificazione a tipo produttivo per n. 100 lavoratori dipendenti delle aziende esercenti la funivia dell'Etna, alberghi, ristoranti, attività sportive o comunque operanti nel settore turistico, rimasti temporaneamente privi di lavoro a seguito dell'eruzione dell'Etna.

Art. 15.

L'accertamento del titolo alla partecipazione del corso è demandato all'ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente.

La durata del corso è prevista in mesi sei.

Per ogni giornata di frequenza al corso sarà corrisposta ai lavoratori una indennità pari all'80 per cento del salario percepito o spettante alla data di sospensione dell'attività aziendale.

Nel caso in cui i lavoratori frequentanti il corso saranno impiegati in attività produttive, spetta all'azienda l'obbligo di integrare l'indennità di cui al comma precedente del rimanente 20 per cento, nonché quello di provvedere al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

Art. 16.

La somma occorrente per il pagamento dell'indennità straordinaria, preventivata in lire 460 milioni, sarà accreditata a favore del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catania, che provvederà alle relative

erogazioni a fine di ciascun mese di durata del corso, previa presentazione da parte delle aziende dell'elenco nominativo dei lavoratori frequentanti con l'indicazione del numero di presenze per ciascun nominativo.

Art. 17.

A favore dei lavoratori di cui all'art. 14 della presente legge l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale corrisponderà inoltre, per il tramite del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catania, un'indennità straordinaria *una tantum* di lire 1 milione e 500 mila, tenuto conto che dal 28 marzo 1983 essi sono rimasti privi di salari per gli eventi indicati al predetto art. 14.

Art. 18.

Alla spesa di lire 610 milioni, autorizzata per le finalità del titolo secondo della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

La predetta somma sara versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

In dipendenza dei precedenti commi lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983 e incrementato dell'importo di lire 610 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 21257 del bilancio medesimo.

Art. 19.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 giugno 1983

LO GIUDICE

CULICCHIA

LEGGE 14 giugno 1983, n. 63.

Modifiche alle leggi regionali 4 giugno 1980, n. 55 e 6 maggio 1981, n. 93, concernenti provvedimenti a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 18 *giugno* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo straordinario di cui all'art. 28 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, modificato con legge regionale 6 maggio 1981, n. 93, è elevato, per le elezioni che si svolgeranno nel 1983, nella seguente misura:

lire 250 mila agli emigrati provenienti da Paesi europei;

lire 500 mila agli emigrati provenienti dai Paesi extraeuropei.

Le agevolazioni di cui al precedente comma sono estese, sempre per l'anno 1983, anche agli emigrati che rientrano per partecipare alle elezioni politiche.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, è così sostituito:

« Il contributo spetta agli elettori che compiranno il viaggio tra il quindicesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni e il trentesimo giorno successivo ».

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 5.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 giugno 1983

LO GIUDICE

CULICCHIA

LEGGE 14 giugno 1983, n. 64.

Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 9 dicembre 1980, n. 127, 6 maggio 1981, n. 96 e 26 marzo 1982, n. 22, in ordine ai giacimenti minerari da cava.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 18 *giugno* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli esercenti delle cave in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, che abbiano presentato istanza ai sensi dello stesso art. 20 o dell'art. 1 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 22, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione definitiva, debbono produrre la documentazione fissata nel medesimo art. 20 entro il termine stabilito dal penultimo comma dell'art. 66 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127. Nelle more i medesimi sono autorizzati a proseguire l'esercizio nel rispetto degli adempimenti previsti dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 22.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 22 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è sostituito come segue:

« L'autorizzazione è rilasciata con validità per un periodo massimo di 15 anni, in relazione alla quantità e qualità del materiale da estrarre e può essere rinnovata a richiesta dell'interessato previa nuova istruttoria da effettuare secondo le norme della presente legge. Nel caso in cui il titolo di disponibilità del terreno in cui ricade la cava abbia una durata inferiore a quella della validità dell'autorizzazione, il titolare della medesima deve far pervenire al distretto minerario il nuovo titolo della disponibilità prima della sua scadenza, pena la decadenza dell'autorizzazione distrettuale ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 giugno 1983

LO GIUDICE

TAORMINA

LEGGE 14 giugno 1983, n. 65.

Norme riguardanti il personale dell'EMS e delle società collegate.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 18 *giugno* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato di lire 2.336 milioni per far fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento degli effetti contrattuali del precedente rapporto di lavoro al personale proprio o delle società collegate, pervenuto al gruppo EMS dall'EZI o da imprese zolfifere, compreso quello già in quiescenza.

Art. 2.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di lire 2.336 milioni.

Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1.503 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.66 « Fondi destinati al finanziamento del progetto prioritario "Risanamento enti economici regionali" », e quanto a lire 833 milioni con l'utilizzazione delle disponibilità a valere sui fondi di cui all'art. 8 della legge regionale 30 giugno 1964, n. 16, già versati all'Ente minerario siciliano.

Art. 3.

Ogni emolumento già percepito dai dipendenti di cui all'articolo 1 della presente legge, per le finalità indicate nel medesimo, viene considerato come acconto.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 giugno 1983

LO GIUDICE

TAORMINA

LEGGE 14 giugno 1983, n. 66.

Interventi a favore dell'Espi per la ristrutturazione della collegata Finedil.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 18 *giugno* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Espi è incrementato di lire 15.000 milioni da destinare alla Finedil per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, sulla base del progetto organico di sviluppo, già approvato dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 5 della suddetta legge, del quale è disposta l'attuazione nei nuovi limiti di spesa.

La partecipazione dell'Espi alle società eventualmente da costituire in forza del presente articolo può intervenire anche in deroga ai limiti di cui all'art. 27 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, e successive modificazioni, e sono consentite anticipazioni sui finanziamenti e contributi richiesti dalle predette società ai sensi della legislazione nazionale per il Mezzogiorno.

Art. 2.

All'onere di lire 15.000 milioni, autorizzato dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1983, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 giugno 1983

LO GIUDICE

TAORMINA

LEGGE 14 giugno 1983, n. 67.

Provvedimenti finanziari urgenti per il comparto sanitario.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 18 *giugno* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire la totale estinzione delle situazioni debitorie, afferenti gli esercizi dal 1980 al 1982, per le gestioni sanitarie trasferite alle unità sanitarie locali, è autorizzata la spesa di lire 180.000 milioni.

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo, che costituisce anticipazione della Regione in attesa della revisione del Fondo sanitario nazionale, viene erogata in favore delle unità sanitarie locali in relazione ai residui debiti riferiti a ciascuna di esse.

Art. 3.

All'onere di lire 180.000 milioni, autorizzato per le finalità della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78: « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 giugno 1983

LO GIUDICE

DI CARO

LEGGE 14 giugno 1983, n. 68.

Norme per la predisposizione del piano regionale dei trasporti, per la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali nel territorio siciliano e per il collegamento con le isole minori.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 18 *giugno* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI

Art. 1.

Il governo della Regione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone il piano regionale dei trasporti con le procedure della programmazione.

Il piano regionale dei trasporti è lo strumento mediante il quale la Regione definisce la politica regionale dei trasporti in armonia:

con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con le scelte e gli indirizzi della legislazione nazionale del settore e tenendo conto dei programmi già avviati nelle sue articolazioni di comparto;

con le previsioni di assetto territoriale e dello sviluppo economico nella Regione.

Il piano regionale dei trasporti è, altresì, lo strumento attraverso il quale la Regione:

persegue il migliore soddisfacimento delle esigenze di mobilità interna ed esterna e di economicità del trasporto, privilegiando l'uso del mezzo collettivo rispetto a quello individuale;

concorre all'elaborazione del piano nazionale dei trasporti e partecipa alla definizione dei programmi di sviluppo dei servizi nazionali di trasporto terrestre, marittimo ed aereo che interessano il suo territorio nell'intento di fare assumere alla Sicilia, in relazione alla sua collocazione geografica al centro del Mediterraneo ed alla sua perifericità e marginalità rispetto alle aree socio-economiche nazionali ed europee, una dimensione ed una funzione euromediterranea nei flussi di traffici nazionali ed internazionali, in modo da conferire competitività all'economia siciliana.

Art. 2.

Il piano regionale dei trasporti, per la finalità di cui all'articolo precedente, deve definire:

gli indirizzi per un assetto della rete regionale dei trasporti nel quadro di una visione integrata dei vari modi di trasporto e delle relative infrastrutture dirette a soddisfare sia le esigenze di collegamento esterno, sia quelle della mobilità interna e dell'assetto territoriale;

i criteri per coordinare e indirizzare in tal senso gli interventi di tutti i soggetti pubblici e privati erogatori di finanziamenti nel settore dei trasporti, privilegiando nel breve e medio termine il razionale uso e l'ottimizzazione delle risorse esistenti;

gli indirizzi per l'individuazione di soluzioni del problema dell'attraversamento dello Stretto di Messina nell'ambito delle iniziative previste con la legge regionale 29 novembre 1979, n. 235 e con la legge 12 febbraio 1981, n. 17;

gli indirizzi per l'attuazione di sistemi portuali ed aeroportuali siciliani — nei quali tutte le componenti siano valorizzate a seconda delle rispettive vocazioni — e di interporti che attraverso l'inserimento nei piani nazionali di settore consentano di recuperare alla Sicilia il peculiare ruolo derivante dalla sua collocazione geografica;

i criteri per l'individuazione di interventi infrastrutturali e di politiche atte a garantire la continuità e l'efficienza dei collegamenti del territorio della Regione con le sue isole minori;

lo sviluppo di collegamenti interni idonei, attraverso l'aumento dei livelli di accessibilità, a contribuire al riequilibrio degli insediamenti socio-economici nel territorio della Regione ed alla loro integrazione;

la suddivisione del territorio regionale in bacini di traffico da individuare con i criteri di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 della legge regionale 21 febbraio 1977, n. 7, ed intesi come unità territoriali entro le quali si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità come sopra accertati;

le iniziative per promuovere all'interno dei bacini di traffico consorzi tra enti locali per le finalità di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 della legge regionale 21 febbraio 1977, n. 7;

i criteri direttivi per l'elaborazione da parte degli enti locali o dei loro consorzi del piano dei trasporti di bacino inteso come strumento programmatico congruente con il piano regionale dei trasporti.

Art. 3.

La Regione siciliana — entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge — provvederà, nelle more dell'approvazione del piano regionale dei trasporti, a disciplinare con legge, nel quadro dei principi e delle finalità della legge 10 aprile 1981, n. 151, la concessione di servizi di trasporto pubblico locale, compreso quello urbano, secondo una concezione unitaria dei servizi per ambiti territoriali, con lo scopo di favorire la circolazione e l'uso dei mezzi collettivi.

La predetta legge disciplinerà fra l'altro:

a) durata e modalità delle concessioni;

b) criteri di attribuzione delle concessioni, tenendo conto dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria del concessionario e garantendo la pubblicità dei procedimenti e degli atti relativi al rilascio delle concessioni stesse;

c) forme di esercizio delle concessioni, con particolare riguardo alla sicurezza ed alla regolarità;

d) i casi di risoluzione, revoca e decadenza delle concessioni.

Inoltre, allo scopo di realizzare una organica e bene articolata rete di trasporti pubblici locali che, con criteri di gestione economica, corrisponda alle esigenze della mobilità nel territorio della Regione — ed in particolare nei centri urbani e nelle aree metropolitane — la legge prevista dal presente articolo detterà norme per la razionalizzazione dei servizi:

mediante il loro riassetto tecnico-economico, anche attraverso la revisione dei servizi sovrapposti sullo stesso percorso e dei divieti di servizio, nonché mediante il riordino degli orari;

favorendo la costituzione e lo sviluppo di forme associative tra piccole e medie aziende private che esercitano pubblici servizi di trasporto di persone nell'ambito dello stesso bacino di traffico;

favorendo l'estensione nei comuni viciniori ai capoluoghi di provincia dei servizi gestiti dalle aziende municipalizzate di trasporto pubblico urbano, al fine di realizzare collegamenti ad elevata frequenza tra il capoluogo ed i comuni medesimi.

Titolo II

FONDO PER IL RIPIANO DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO

Art. 4.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi pubblici di trasporto di persone attraverso il conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci, è autorizzato ad erogare, a decorrere dal 1° gennaio 1982, contributi annui di esercizio nella misura indicata dalla presente legge alle aziende pubbliche e private, agli enti locali ed ai loro consorzi esercenti i trasporti pubblici locali di persone di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 5.

I trasporti pubblici locali ammessi ai contributi di cui al precedente art. 4 sono, nell'ambito del territorio della Regione siciliana, i seguenti:

1) le autolinee extraurbane in concessione di competenza regionale, gestite da aziende pubbliche, private e loro consorzi;

2) le autolinee urbane ed extraurbane di competenza comunale gestite in regime di concessione da aziende pubbliche o private o gestite direttamente, in economia o a mezzo di azienda speciale, dagli enti locali o dai loro consorzi;

3) le autolinee sostitutive di linee ferroviarie in concessione e di linee delle Ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575;

4) gli impianti di funivia dei comuni di Erice e di Taormina.

Art. 6.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, al fine di determinare la misura del contributo di cui all'art. 4 della presente legge, stabilisce annualmente con proprio decreto, sentite la commissione di cui al successivo art. 7 e le organizzazioni sindacali regionali del settore maggiormente rappresentative su scala nazionale, il costo economico standardizzato del servizio ed i ricavi presunti per chilometro di percorrenza, di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, per ciascuna delle categorie di trasporto di cui all'articolo precedente, con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione e tenuto conto di ciascun tipo di linea.

Art. 7.

E' istituita la commissione consultiva per la determinazione del costo economico standardizzato e del ricavo presunto per chilometro di percorrenza di cui al precedente art. 6, presieduta dall'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti o, per sua delega, dal direttore regionale dei trasporti e delle comunicazioni; ed è composta, oltre che dallo stesso direttore regionale dei trasporti e delle comunicazioni:

dal direttore compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o da un funzionario direttivo dello stesso ruolo da lui delegato;

da due dirigenti dei ruoli del personale della Regione in servizio presso la direzione regionale dei trasporti e delle comunicazioni dell'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, uno dei quali svolge anche le mansioni di segretario della commissione;

da un dirigente del ruolo tecnico dell'assessorato regionale per il bilancio e le finanze, designato dall'assessore regionale competente;

dal direttore dell'istituto trasporti dell'Università di Palermo o da un suo delegato;

da un docente esperto in economia dei trasporti designato dal preside della facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo;

da tre rappresentanti designati rispettivamente dal Comitato italiano servizi pubblici enti locali (CISPEL - Sicilia), dall'Azienda siciliana trasporti (AST) e dall'Associazione nazionale autoservizi in concessione (ANAC), con voto consultivo.

La commissione è nominata con decreto dell'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

Ai componenti della commissione spettano per ogni seduta della commissione medesima, in quanto dovuto, il trattamento di missione a norma delle vigenti disposizioni, nonché gettoni nella misura determinata con decreto del presidente della Regione, sentita la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

Trascorsi 30 giorni dalla richiesta di designazione, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti procede alla nomina della commissione di cui ai precedenti commi, salvo successive integrazioni.

Le sedute della commissione sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti con voto deliberativo. Sono valide le deliberazioni della commissione adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti aventi diritto a voto deliberativo. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Per le finalità del precedente terzo comma è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di L. 5.000.000.

Per gli anni successivi si provvederà a termini del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 8.

La determinazione del costo economico standardizzato per chilometro di percorrenza dei diversi tipi di linee dovrà tenere conto dei centri di costo di cui all'allegata tabella *A*.

I centri di costo saranno calcolati tenendo conto dei parametri di cui all'allegata tabella *B*.

Il costo economico standardizzato per chilometro di percorrenza come sopra determinato potrà essere adattato alle condizioni di effettivo espletamento del servizio offerto a mezzo dei coefficienti di adattamento di cui all'allegata tabella *C*.

Il ricavo chilometrico presunto del traffico derivante dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla Regione è determinato con riferimento al tipo di linea, alle condizioni ambientali in cui il servizio viene svolto e ad un coefficiente di utilizzazione dei mezzi ritenuto ottimale tenendo conto della entità e della tipologia della utenza desunta dai dati storico-statistici, definiti nella tabella *D* annessa alla presente legge, che tutti i soggetti beneficiari del contributo di esercizio sono tenuti a fornire all'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Art. 9.

Ai fini della determinazione del costo standardizzato e del ricavo presunto per chilometro di percorrenza di cui agli articoli che precedono, i servizi di linea di cui all'art. 5 vengono suddivisi nei seguenti tipi:

1.1 - Servizi urbani in comuni fino a 100 mila abitanti;
1.2 - Servizi urbani in comuni da 100.001 a 300.000 abitanti;
1.3 - Servizi urbani in comuni da 300.001 a 650.000 abitanti;
1.4 - Servizi urbani in comuni con oltre 650.000 abitanti;
2.1 - Servizi suburbani;
2.2 - Servizi extraurbani con velocità commerciale sino a 60 km/ora;
2.3 - Servizi extraurbani con velocità commerciale oltre i 60 km/ora;
3.1 - Servizi funiviari.

Sono considerati servizi suburbani, ai fini della presente legge, le linee ed i gruppi organici di linee che collegano due o più comuni, ancorché non sussista una sostanziale continuità abitativa, e che siano caratterizzati da:

elevato indice di pendolarità;
lunghezza massima del percorso di 30 chilometri.

La classificazione dei servizi secondo i criteri che precedono è fatta con decreto dell'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

Art. 10.

La misura annua dei contributi di esercizio è determinata in via preventiva dal prodotto delle percorrenze di ciascun tipo di linee risultanti dai disciplinari di concessione o da atti autorizzativi degli enti locali, espresse in chilometri, per la differenza tra i valori *standards* del costo e del ricavo determinati per l'anno precedente con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge.

I contributi sono erogati ai soggetti di cui al precedente art. 4 a rate trimestrali anticipate. Il conguaglio sarà effettuato, con riferimento ai valori *standards* del costo e del ricavo dell'anno cui il contributo si riferisce, con la prima rata trimestrale successiva al decreto assessoriale di determinazione dei predetti valori e, con riferimento alle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno medesimo, con la prima rata trimestrale dell'anno successivo o dopo la presentazione del conto economico nei casi previsti dai successivi quinto e sesto comma del presente articolo.

Dal computo della percorrenza annua per le finalità di cui ai commi precedenti sono escluse le percorrenze relative ai servizi occasionali, speciali ed ai servizi di gran turismo. Sono computabili, invece, le percorrenze relative alle corse *bis* effettuate con l'osservanza delle modalità prescritte dai disciplinari di concessione. A tal fine sono considerate corse *bis* una o più corse con partenza sia dal capolinea, per l'intero percorso, sia per singoli tratti, che vengano effettuate per esigenze occasionali contemporaneamente ad una corsa ordinaria in caso di eccedenza di utenza.

L'importo del contributo, eventualmente corrisposto in eccedenza alla misura risultante dall'applicazione dei criteri stabiliti dal presente articolo, è considerato acconto sui contributi relativi all'esercizio successivo.

L'importo del contributo per ciascuna azienda potrà, altresì, essere proporzionalmente ridotto, ove l'ammontare complessivo dei contributi determinati ai sensi degli articoli precedenti superi la quota attribuita alla Regione siciliana sul fondo di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Ove, con la riduzione di cui al precedente comma, il contributo spettante a ciascuna azienda privata dovesse, comunque, risultare superiore al disavanzo di gestione dei servizi in concessione, desumibile dal conto economico consuntivo dell'anno al quale si riferisce il contributo medesimo, la parte eccedente verrà recuperata e ripartita proporzionalmente, in misura non superiore a quella determinata ai sensi del primo comma del presente articolo, a favore di quelle aziende private i cui conti economici sono in disavanzo e, comunque, nel limite del pareggio dei conti medesimi. Eventuali residui della somma recuperata ai sensi del comma precedente verranno ridistribuiti proporzionalmente fra le aziende private nei confronti delle quali era stato operato il recupero.

Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico dei soggetti erogati dei servizi di trasporto.

Gli enti locali e i loro consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende o dei propri servizi di trasporto che eccedano i contributi regionali nei modi e nei termini previsti dal quarto e dal quinto comma dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Analogamente provvede la Regione per l'Azienda siciliana trasporti con imputazione della spesa sul proprio bilancio. A tal fine — ferme restando l'attività di controllo e le relative procedure previste dalle norme vigenti per l'Azienda siciliana trasporti — l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo dell'Azienda, approvato dalla giunta regionale e trasmesso alla commissione finanza, bilancio e programmazione dell'assemblea regionale siciliana, provvederà alla erogazione del contributo integrativo suddetto. L'assessore regionale per il bilancio e le finanze, acquisita la deliberazione della giunta regionale approvativa del predetto bilancio consuntivo, provvederà alla iscrizione della somma occorrente in apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana per i rispettivi esercizi finanziari, prelevandone l'importo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Il cap. 88851 «Contributo all'Azienda siciliana trasporti (AST) in relazione alle risultanze annue di gestione» è incluso nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 6 aprile 1983, n. 20.

Art. 11.

L'istituzione da parte degli enti locali e dei loro consorzi di servizi pubblici di trasporto urbani ed extraurbani, che non costituiscano ampliamento e/o modifica di servizi preesistenti, dovrà essere autorizzata, ai fini dell'ammissione a fruire dei contributi di cui alla presente legge, dall'assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

Sempre ai soli fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge, gli enti locali e loro consorzi sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al predetto assessorato delle eventuali modifiche e/o variazioni apportate ai disciplinari di concessione ed agli atti autorizzativi di cui al primo comma del precedente art. 10.

Art. 12.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti compie annualmente, a mezzo dei propri uffici e con la collaborazione degli enti locali e loro consorzi per i servizi di trasporto di loro competenza, la rilevazione dei costi effettivi dei servizi di trasporto beneficiari dei contributi di esercizio di cui all'art. 4 della presente legge.

Per le finalità del comma precedente le imprese, le aziende e gli enti che erogano servizi di trasporto dovranno inviare alla Regione, entro il 31 maggio di ciascun anno, il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente e — se trattasi di azienda pubblica — anche quello di previsione relativo all'anno in corso, corredati da una tabella di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati di cui al precedente art. 6.

Ai fini della presente legge le imprese, le aziende e gli enti di cui al comma precedente sono tenuti a presentare i loro bilanci secondo lo schema tipo definito dal Ministro del tesoro ai sensi del quarto comma dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n 468.

Gli enti locali ed i loro consorzi, entro il 30 giugno successivo, comunicano all'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti le osservazioni deliberate dai propri organi sui costi effettivi dei servizi di trasporto di loro competenza rilevati per l'anno precedente.

Le relative risultanze vengono comunicate alla commissione di cui al precedente art. 7.

Art. 13.

Le istanze per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 4 della presente legge devono pervenire all'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la richiesta di contributo, corredate da tutti gli elementi necessari alla determinazione preventiva del contributo medesimo.

L'erogazione dei contributi è comunque subordinata al rispetto delle norme e prescrizioni concessionali, delle norme in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed alla integrale applicazione da parte delle aziende al personale dipendente adibito all'esercizio del trattamento economico e normativo definito dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi degli autoferrotranvieri vigenti all'atto della corresponsione del contributo. A tal fine il rappresentante legale dell'azienda o dell'ente beneficiario del contributo produrrà apposita dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità, con firma autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 14.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, per provvedere all'elaborazione dei dati necessari per le finalità di cui all'art. 8 della presente legge, è autorizzato ad avvalersi del centro elaborazione dati dell'Azienda siciliana trasporti mediante la installazione di terminali video e stampanti presso la sede dell'assessorato, nonché ad avvalersi, mediante la stipula di apposita convenzione, di ditte specializzate per la predisposizione dei programmi.

Per la convenzione di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, modificato con legge regionale 26 maggio 1973, n. 21.

Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 120 milioni.

Art. 15.

Il contributo annuo di esercizio per i servizi di trasporto di cui alla voce n. 4 dell'art. 5 della presente legge sarà determinato in funzione dei posti offerti, risultanti dal prodotto della portata oraria per le ore annue di esercizio autorizzato e dalla capacità dell'impianto.

Il costo economico standardizzato ed il ricavo presunto per posto offerto verrà fissato annualmente con decreto dell'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, su proposta della commissione di cui al precedente art. 7, sentite le organizzazioni sindacali regionali più rappresentative su scala nazionale.

Titolo III

FONDO INVESTIMENTI

Art. 16.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere alle aziende pubbliche e private, agli enti locali ed ai loro consorzi che esercitano i servizi pubblici di trasporto di persone di cui al precedente art. 5, contributi sulle spese di investimento nei modi e nelle misure previsti dalla presente legge.

Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata per il triennio 1983-85 la spesa di lire 141.000 milioni, di cui 40.805 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 17.

Ad integrazione dei finanziamenti disposti dall'a 4 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 136, è stanziata la somma di lire 20.000 milioni per la concessione a totale carico della Regione e con le modalità indicate dalla predetta legge, di contributi per l'acquisto di autobus che siano stati riconosciuti ammissibili in sede di formulazione del piano di cui al primo comma del predetto art. 4.

Art. 18.

I contributi di cui al precedente art. 16 vengono corrisposti sulla base di un programma di interventi, da realizzare nel triennio 1983-85, finalizzati:

1) all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, numero 493, e di altri mezzi terrestri di trasporto di persone;

2) all'acquisto, costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi.

Il programma di interventi è approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Il programma, articolato in piani annuali di intervento, deve assicurare che:

a) l'ammontare dei contributi per ciascun esercizio finanziario del triennio sia non inferiore alle somme poste dallo Stato a disposizione della Regione, quale quota del fondo per gli investimenti di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, numero 151, nel corso dello stesso esercizio finanziario;

b) i contributi per gli investimenti siano finalizzati al miglioramento del servizio ed all'incremento del rapporto ricavi-costi nel quadro dei programmi e degli obiettivi di sviluppo e di assetto territoriale della Regione, con particolare riguardo all'obiettivo del decongestionamento delle aree urbane e metropolitane;

c) i contributi sulle spese per investimenti destinati all'acquisto del materiale rotabile siano concessi con priorità per l'acquisto di autobus nuovi destinati a sostituire autobus in servizio obsoleti ed aventi anzianità non inferiore a dieci anni, salvo i casi di comprovata necessità di potenziamento dell'autoparco;

d) i contributi sulle spese per investimenti destinati alle finalità di cui al n. 2) del primo comma del presente articolo siano concessi soltanto per le iniziative che abbiano rilevante influenza per la riduzione del costo dei servizi di trasporto;

e) all'acquisto, costruzione e ammodernamento di sedi e/o di officine-deposito non sia destinato nel triennio più del 25 per cento della somma posta dallo Stato a disposizione della Regione nello stesso periodo;

f) fra i casi di cui alla precedente lettera *d*) sia accordata priorità alle iniziative degli enti locali e/o dei loro consorzi finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di utilità collettiva — autostazioni per autolinee urbane ed extraurbane con annessi parcheggi per mezzi di trasporto individuali — la cui gestione potrà essere affidata anche ad una o più aziende di trasporto riunite in consorzio;

g) gli investimenti siano utilizzati anche per contribuire all'eliminazione delle barriere architettoniche negli impianti di trasporto ed all'accessibilità agli invalidi non deambulanti di almeno una parte dei servizi di trasporto pubblico, ai sensi dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

h) annualmente le commesse per l'acquisto del materiale rotabile, con il contributo di cui alla presente legge, siano riservate alle imprese industriali ubicate nei territori indicati dall'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nella misura concordata dalle regioni ai sensi del penultimo comma dell'art. 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

I soggetti beneficiari del contributo di cui alla presente legge per l'acquisto di autobus sono tenuti, per i tipi localmente prodotti, all'osservanza delle disposizioni previste dal primo comma dell'art. 29 della legge regionale 18 luglio 1974, numero 22. I relativi prezzi di acquisto sono quelli annualmente concordati con apposita convenzione tra l'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, le aziende produttrici, il Cispel-Sicilia, l'Anac-Sicilia e l'AST.

Per «tipi» di autobus, ai sensi del comma precedente, si intendono quelli urbani, suburbani ed extraurbani di tutte le lunghezze.

Art. 19.

Il contributo alle aziende pubbliche, agli enti locali ed ai loro consorzi che gestiscono direttamente servizi pubblici di trasporto viene concesso nella misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, compresa l'IVA non detraibile, per investimenti destinati per le finalità di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 18.

Il relativo impegno finanziario graverà per il 75 per cento sulla quota del fondo di investimenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 18 della presente legge e per il restante 25 per cento sarà a carico della Regione.

Art. 20.

Il contributo alle aziende private per investimenti destinati alle finalità di cui al n. 1) del precedente art. 18 viene concesso nella misura del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, compresa l'IVA non detraibile.

Ai fini della ammissibilità a contributo delle richieste di acquisto di autobus nuovi, verrà assunto come valore *standard* della consistenza dell'autoparco aziendale il rapporto tra la percorrenza chilometrica annua risultante dai disciplinari di concessione ed il parametro 40.000 km.

Gli autobus da sostituire dovranno, comunque, risultare in forza all'autoparco circolante dell'azienda alla data del 31 dicembre 1982.

Le aziende la cui percorrenza annua risultante dai disciplinari di concessione è inferiore a 40.000 km, potranno accedere al contributo, in quanto spettante, per l'acquisto di un autobus nuovo.

Art. 21.

Il contributo alle aziende private sulle spese per investimenti destinati alle finalità di cui al n. 2) del precedente articolo 18, è concesso nella misura del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, compresa l'IVA non detraibile.

Per le iniziative per le quali, ai sensi del successivo art. 27, verrà richiesta da parte delle aziende, per l'aliquota di spesa non coperta dal contributo, l'ammissione al finanziamento di cui all'art. 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, la concessione del contributo verrà disposta contestualmente al finanziamento del predetto mutuo e con le stesse modalità.

Art. 22.

Le aziende, gli enti locali ed i loro consorzi che intendano usufruire dei contributi sugli investimenti di cui alla presente legge devono presentare istanza all'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana della presente legge.

Le istanze devono essere corredate:

da un piano aziendale degli investimenti nel triennio 1983-85 sia per il caso di rinnovo e/o potenziamento dell'autoparco che per il caso di acquisto, costruzione e/o ammodernamento di impianti e dal quale risulti esplicitamente la misura della redditività degli investimenti programmati ai fini del riequilibrio economico tra costi e ricavi;

per l'acquisto di autobus, dalla situazione dell'autoparco esistente avuto riguardo alle caratteristiche degli autobus, alla data di prima immatricolazione, alla data dell'ultima revisione ed alle esigenze derivanti dalle caratteristiche e dai programmi di esercizio dei servizi da svolgere;

dai preventivi di spesa;

per l'acquisto, costruzione e/o per l'ammodernamento degli impianti fissi, dai relativi progetti di massima.

Le aziende pubbliche, gli enti locali ed i loro consorzi, per la redazione dei piani degli investimenti di cui al comma precedente, potranno fare riferimento ai piani di ristrutturazione redatti ai sensi dell'art. 9-*bis* del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, purché regolarmente approvati dai rispettivi organi di amministrazione, ovvero ai piani di cui al secondo comma dell'art. 3 ed al quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, per la parte non ancora attuata.

Art. 23.

L'ammissibilità a contributo degli investimenti programmati dalle aziende, dagli enti locali e dai loro consorzi, sarà determinata dall'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti a mezzo, ove occorra, di accertamenti da effettuarsi anche dagli organi tecnici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e diretti a verificare la necessità degli investimenti proposti in relazione alle caratteristiche ed ai programmi di esercizio dei servizi in concessione.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a regolamentare con proprio decreto le modalità per l'istruttoria delle domande e per la liquidazione, anche in più rate, del contributo.

La erogazione dei contributi di cui al presente articolo è comunque subordinata alla sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 13.

Art. 24.

Gli autobus acquistati con il contributo di cui alla presente legge non potranno essere alienati per un periodo di anni cinque a decorrere dalla data di immatricolazione, salvo il caso di cessione dell'azienda autorizzata a norma di legge, e durante il detto periodo dovranno essere edibiti esclusivamente ai servizi di linea in concessione.

La radiazione dal servizio degli autobus da sostituire nel caso di ammodernamento dell'autoparco dovrà essere richiesta contemporaneamente alla domanda di immatricolazione degli autobus nuovi.

La inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi comporta la revoca del contributo.

Art. 25.

Gli immobili e gli impianti fissi con le relative attrezzature acquistati e/o costruiti con il contributo sulle spese di investimento di cui alla presente legge non potranno, per un periodo di anni 20, essere alienati, salvo il caso di cessione dell'azienda autorizzata a norma di legge, o destinati ad uso diverso da quello per cui il contributo è stato concesso. La durata del vincolo è ridotta a dieci anni nel caso di solo ammodernamento.

La prescrizione di cui al comma precedente è fatta mediante atto di vincolo trascritto.

La inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi comporta la revoca del contributo.

Art. 26.

Per la determinazione del costo economico standardizzato, ai fini del contributo di cui al precedente art. 10, gli ammortamenti verranno calcolati sul valore dei relativi immobilizzi al netto dei contributi di cui all'art. 16 della presente legge.

In caso di subentro nei servizi in concessione di altro soggetto pubblico o privato, il valore dei beni acquistati con il contributo di cui al precedente art. 16 sarà così determinato:

a) per gli autobus, detraendo dal valore di mercato ritenuto ammissibile l'importo del relativo contributo regionale ridotto del 20 per cento per ciascun anno di utilizzo del mezzo;

b) per gli immobili, impianti fissi, infrastrutture, detraendo dal valore di mercato ritenuto ammissibile l'importo del relativo contributo regionale ridotto del 5 per cento per ciascun anno di utilizzo, se trattasi di contributi per nuovi investimenti, e del 10 per cento per ciascun anno di utilizzo se trattasi di contributo per ammodernamento.

Nel caso di cessazione dell'attività imprenditoriale o aziendale da parte del soggetto beneficiario del contributo, quest'ultimo è ripetibile in misura rapportata al valore residuo dell'immobile e/o del materiale.

Art. 27.

Le aziende private ammesse al contributo sulle spese di investimento di cui all'art. 21 della presente legge possono accedere anche ai benefici di cui all'art. 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44. In tal caso la misura del mutuo non può superare il 45 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai fini della determinazione del contributo.

Nei casi previsti dal comma precedente il tetto di percorrenza di 350.000 km, di cui al tredicesimo comma del citato articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, è elevato a 500.000 km ed il limite di cui al dodicesimo comma è elevato a L. 200 per ciascun chilometro di percorrenza annua risultante dai disciplinari di concessione con esclusione delle linee occasionali, speciali e di gran turismo.

Al citato art. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

il termine di cui al diciassettesimo comma è modificato da centoventi a novanta giorni;

il comma diciottesimo è così modificato:

« I finanziamenti previsti dal presente articolo sono assistiti:

quelli destinati all'acquisto di autobus dall'iscrizione di privilegio presso il pubblico registro automobilistico della provincia di competenza;

quelli destinati alle altre finalità da iscrizione di ipoteca presso la competente conservatoria ».

Per le finalità di cui al primo comma il fondo di rotazione istituito presso l'I.R.F.I.S. con l'art. 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, è incrementato per il triennio 1983-85 di lire 20.000 milioni di cui lire 5.000 milioni per l'esercizio 1983 e lire 7.500 milioni per ciascuno degli esercizi successivi.

Art. 28.

Tutti gli autobus acquistati con il contributo di cui alla presente legge devono recare ben visibile su entrambe le fiancate un contrassegno della Regione siciliana che verrà approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

Titolo IV

NORME TARIFFARIE

Art. 29.

Le tariffe per i servizi di autolinee urbane, suburbane ed extraurbane, o per gli autoservizi sostitutivi di linee ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, e per i servizi funiviari di cui alla presente legge, devono essere determinate in modo da assicurare ricavi sufficienti a coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente con le modalità di cui al primo comma, lettera *b*), dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, per la zona ambientale comprendente il territorio della Regione.

Le tariffe, inoltre, unitamente ad idonee misure di riorganizzazione aziendale e del traffico, dovranno assicurare annualmente un incremento del rapporto ricavi-costi che sarà definito dall'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentita la commissione di cui al precedente art. 7, tenendo conto anche dei contributi per gli investimenti erogati.

Art. 30.

Le tariffe da applicare sulle autolinee suburbane ed extraurbane, ivi comprese quelle sostitutive di linee ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, vengono fissate annualmente con proprio decreto dall'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, in modo da conseguire le finalità di cui al precedente art. 29, sentita la commissione di cui all'art. 7 della presente legge e le organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative su scala nazionale.

Art. 31.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 29, fissa annualmente con proprio decreto, con il concorso degli enti locali interessati, sentite le organizzazioni sindacali regionali più rappresentative su scala nazionale, le tariffe minime per corsa ordinaria ed il ricavo medio minimo per passeggero trasportato per ogni tipo di linea di trasporto urbano definito dal precedente art. 9.

Gli enti locali ed i loro consorzi provvedono a deliberare il sistema tariffario dei servizi di loro competenza, nel rispetto dei valori minimi di cui al comma precedente, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

In caso contrario gli enti locali ed i loro consorzi assumono a proprio carico, ai sensi del terz'ultimo comma del precedente art. 10, i maggiori disavanzi di esercizio conseguenti.

Art. 32.

L'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti provvede annualmente alla pubblicazione delle tariffe di tutti i servizi pubblici di autolinee urbane ed extraurbane che si svolgono nell'ambito del suo territorio, nonché alla pubblicazione degli orari dei servizi pubblici di autolinee extraurbane correlati agli orari degli altri principali servizi regionali di trasporto.

Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 10 milioni.

Per gli anni successivi si provvederà a termini del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Titolo V

NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 33.

Il governo della Regione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il conto regionale trasporti.

Art. 34.

Nella prima fase di applicazione della presente legge, al fine di assicurare la continuità dei servizi di trasporto nelle more della determinazione, per gli esercizi finanziari 1982-83, del costo economico standardizzato e del ricavo presunto per chilometro di percorrenza di cui al precedente art. 6, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere anticipazioni sui contributi previsti dalla presente legge da erogarsi nella misura e con i criteri e le procedure stabiliti dalla legge regionale 15 novembre 1982, numero 136, per l'anno in corso.

Art. 35.

Nelle more della emananzione delle norme di cui al precedente art. 3, i comuni contigui alle città di Catania, Messina e Palermo, che gestiscono servizi di trasporto pubblico o urbano a mezzo di aziende municipalizzate, sono autorizzati a stipulare convenzioni con le predette aziende al fine di realizzare collegamenti ad elevata frequenza con prevalenti caratteristiche di servizio urbano tra il capoluogo e i comuni medesimi. Il provvedimento di concessione dei predetti servizi è adottato dall'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previo accertamento della sussistenza delle caratteristiche sopra indicate.

Le convenzioni di cui al presente articolo devono prevedere, a totale carico del bilancio del comune interessato, il ripiano dell'eventuale disavanzo economico derivante dall'esercizio dei servizi previsti dalle convenzioni medesime.

Art. 36.

All'art. 1 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 136, sono aggiunti i seguenti commi:

« I contributi di cui al presente articolo, corrisposti all'AST per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1983, sono comprensivi del contributo di gestione spettante per lo stesso periodo, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni.

I contributi di cui al presente articolo saranno corrisposti alle aziende private esercenti linee urbane ed extraurbane in misura pari al 90 per cento del contributo loro spettante. L'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti procederà alla liquidazione e corresponsione del rimanente 10 per cento dopo che le aziende interessate avranno presentato, per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, il bilancio di cui allo stesso articolo, relativo all'anno 1982, e i rendiconti delle somme corrisposte, nello stesso anno 1982, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, dell'art. 5 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 22, e dell'art. 1 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 75 ».

I contributi relativi all'anno 1983 sono comprensivi degli oneri finanziari conseguenti all'applicazione nello stesso anno del contratto degli autoferrotranvieri stipulato in data 17 giugno 1982.

Art. 37.

I contributi di esercizio a qualsiasi titolo erogati per gli anni 1982 e 1983 in forza di precedenti norme legislative e le anticipazioni previste dal precedente art. 34 debbono ritenersi corrisposti in conto dei contributi di cui al precedente art. 4.

Il conguaglio tra le somme predette e l'ammontare dei contributi, determinato ai sensi dell'art. 10 della presente legge, sarà effettuato con la prima rata trimestrale dell'anno 1984.

Art. 38.

Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, è sostituito dal seguente:

« Le somme di cui al presente articolo verranno erogate alle aziende in concomitanza con l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro di ogni singolo dipendente o nei casi previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 ».

Art. 39.

Le norme di cui all'art. 5 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, e quelle comunque in contrasto con la presente legge, sono abrogate.

Titolo VI

COLLEGAMENTI CON LE ISOLE MINORI

Art. 40.

Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 15, è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di lire 8.000 milioni.

Il programma operativo di cui al primo comma dell'art. 12 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 71, anche in rapporto agli orari ed alle percorrenze, è predisposto sentiti i comuni delle isole interessate.

Per i servizi di collegamento effettuati in caso di urgenza, ad integrazione di quelli esistenti, dalla Siremar di Palermo, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere contributi pari alla differenza tra costi e ricavi rilevati dagli atti contabili della società, limitatamente ai predetti servizi integrativi, autorizzati su preventiva richiesta dei sindaci interessati.

Art. 41.

Le disposizioni di cui all'art. 15 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 71, si applicano in favore dei liberi armatori che hanno effettuato servizi di collegamento mediante navi traghetto iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia, indipendentemente dalla data di iscrizione.

Art. 42.

Per le finalità dell'art. 1, primo comma, della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 63, è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 1.600 milioni da erogare con le modalità di cui all'art. 70 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85.

Art. 43.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede:

quanto a lire 135 milioni, per le finalità di cui agli articoli 7, 14 e 32, con parte delle disponibilità derivanti della soppressione dello stanziamento del cap. 48605 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983;

quanto a lire 33.000 milioni, di cui lire 8.000 milioni per le finalità di cui all'art. 16 — onere a carico della Regione — e lire 25.000 milioni per le finalità di cui agli articoli 17 e 27, con la disponibilità derivante dalla riduzione dello stanziamento del cap. 88851 per lire 30.438,9 milioni e per lire 2.561,1 milioni con parte delle disponibilità derivanti dalla soppressione dello stanziamento del cap. 48605 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983;

quanto a lire 32.805 milioni, per le finalità dell'art. 16 finanziamenti a carico della quota del fondo investimenti — con le assegnazioni dello Stato per l'anno 1983, in attuazione dell'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151;

quanto a lire 9.600 milioni, per le finalità di cui agli articoli 40 e 42, con parte delle disponibilità del cap. 60751 per l'esercizio finanziario 1983, elemento di programma 06.71: « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento del progetto prioritario "pluristagionalizzazione del turismo - isole minori" ».

Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 34 della presente legge si fa fronte con le assegnazioni dello Stato in attuazione dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti articoli 16 — quota a carico dei fondi regionali — e 27, previsti complessivamente in lire 35.000 milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.70: « Fondi speciali destinati al finanziamento del progetto prioritario - Piano dei trasporti », mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 1984 e 1985, per le finalità dell'art. 16 — quote a carico del fondo investimenti — previsti in lire 80.195 milioni, si fa fronte con le assegnazioni dello Stato in attuazione dell'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

La restante disponibilità di lire 5.903,9 milioni derivante dalla eliminazione dello stanziamento del cap. 48605 va portata ad integrazione del cap. 21252 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ecc.».

Art. 44.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 giugno 1983

LO GIUDICE

NICITA

(*Omissis*).

(4190)

REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 dicembre 1982, n. **20-82/Legisl.**

Modifica del trattamento di missione del personale della provincia autonoma di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17 della legge provinciale 29 dicembre 1961, n, 25;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di Trento n 15240 di data 23 dicembre 1982;

Decreta:

Con decorrenza 1° gennaio 1983 la tabella del trattamento di missione del personale della provincia autonoma di Trento è sostituita dalla seguente nuova tabella:

TABELLA DEL TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL PERSONALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Qualifiche	Classe ferroviaria	Diaria con pernottamento
Segretario generale della giunta provinciale e direttore generale	I	42.400
Ispettore generale	I	41.400
Direttore di divisione	I	41.400
7° livello e personale medico con qualifica di direttore di sezione e consigliere	I	41.400
6° livello	I	40.400
5° livello	I	40.400
4° livello	I	39.400
3° livello	II	39.400
2° livello	II	39.400

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 27 dicembre 1982

MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1983
Registro n. 33, foglio n. 5

(4299)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 febbraio 1983, n. **2-84/Legisl.**

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, per quanto attiene la determinazione dei programmi di esame per l'assunzione mediante pubblico concorso di personale del settimo e sesto livello funzionale retributivo del ruolo speciale di statistica.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 12 *luglio* 1983)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 63 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche;

Visti gli articoli 18 e 19 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31;

Vista la legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13;

Visto l'art. 27 della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6;

Vista la deliberazione del consiglio statistico provinciale n. 7.1 del 28 ottobre 1982;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 858 datata 4 febbraio 1983;

Decreta:

Art. 1.

Le prove d'esame dei concorsi pubblici per l'assunzione di personale del settimo livello funzionale-retributivo del ruolo speciale di statistica sono costituite da:

due prove scritte;
una prova orale.

PROVE SCRITTE

Le due prove scritte verteranno sui seguenti argomenti:

Prima prova:

La prima prova scritta avrà per oggetto la messa a punto di un piano di rilevazione ed archiviazione di dati statistici (su base campionaria o relativi all'intera popolazione di interesse) che costituisca la base conoscitiva per un programma di intervento in uno dei settori di competenza della provincia autonoma di Trento.

La prova sarà volta ad accertare le capacità dei candidati nella predisposizione di piani di ricerca e di elaborazione atti ad offrire ai responsabili dei vari settori dell'amministrazione, in forma comprensibile e fruibile, le informazioni necessarie per le loro decisioni.

In particolare la prova verterà sui seguenti argomenti:

tecniche di campionamento;

tecniche di rilevazione dati (questionari, interviste, conoscenza e utilizzo delle fonti statistiche ufficiali, ecc.);

elementi di informatica, con particolare riferimento ai piani di codifica ed alla archiviazione dati (costruzione di files, gestione di archivi e banche dati).

Seconda prova:

La seconda prova scritta consisterà nell'elaborazione e nell'analisi delle informazioni statistiche tratte da un'indagine i cui dati di base siano forniti ai candidati. Agli stessi sarà

richiesta anche l'esposizione dei risultati in forma ordinata, tale da poter essere agevolmente utlizzabile dai settori interessati ed eventualmente pubblicati.

La prova mirerà ad accertare le conoscenze nel campo della costruzione degli indicatori e dei parametri di valutazione, desumibili dalle rilevazioni statistiche.

In particolare la prova verterà sui seguenti argomenti:

statistica demografica, economica, sociale;

indicatori sociali;

stimatori parametrici e non parametrici;

analisi delle distribuzioni statistiche.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sull'approfondimento degli argomenti proposti nelle due prove scritte, sulla normativa nazionale e provinciale vigente in materia di raccolta e diffusione dei dati statistici, nonché sulle principali norme concernenti l'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Art. 2.

Le prove d'esame dei concorsi pubblici per l'assunzione di personale del sesto livello funzionale-retributivo del ruolo speciale di statistica, saranno costituite da:

due prove scritte;

una prova orale.

PROVE SCRITTE

Le due prove scritte consisteranno nella risoluzione di una serie di problemi e quesiti a carattere pratico-applicativo, in ordine alle principali tecniche di costruzione di indici, stimatori, diagrammi, istogrammi ed altre forme di rappresentazione statistica.

Le prove mireranno ad accertare il possesso da parte dei candidati delle tecniche di analisi ed elaborazione dati, anche mediante il supporto di calcolatori elettronici, nonché la capacità di una corretta rappresentazione degli stessi, sia grafica, sia diagrammatica, sia tabulare.

In particolare i candidati dovranno dimostrare di conoscere i seguenti argomenti:

teoria della stima;

i principali tests parametri e non parametrici;

regressione e correlazione;

rappresentazioni grafiche;

elementi di informatica.

PROVA ORALE

La prova orale consisterà nell'approfondimento degli argomenti affrontati nelle prove scritte e nell'accertamento della conoscenza della normativa, nazionale e provinciale, vigente in materia di raccolta e diffusione dei dati statistici, nonché sulle principali norme concernenti l'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 7 febbraio 1983

MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1983
Registro n. 33, *foglio n.* 115

(4537)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*
DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832410)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.